

CVI^a TORNATA

LUNEDÌ 17 LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 3590
Disegni di legge (Seguito e fine della discussione di):	
«Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795»	3594
Oratori:	
ANILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	3595 <i>passim</i> 3621
CORBINO, <i>relatore</i>	3595 <i>passim</i> 3621
DEL GIUDICE	3616, 3619
GRASSI	3616
MARAGLIANO	3616
MAZZONI	3612
MONTRESOR	3619
TORRIGIANI FILIPPO	3620
VITELLI	3602, 3608, 3611
(Presentazione di)	3590, 3623
Interrogazioni (Annuncio di)	3623
(Rinvio di):	
Oratori:	
CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	3593
FRASCARA	3593
(Svolgimento di):	
«Sulle amministrazioni locali dell'Umbria»	3591
Oratori:	
CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	3591
SINIBALDI	3591
«Sull'allontanamento dai luoghi malarici degli infetti che rifiutano di sottoporsi alla cura»	3593
Oratori:	
CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	3593, 3594
GRASSI	3594
Messaggio (del Presidente della Corte dei Conti)	3590
Relazioni (Presentazione di)	3590
Sull'ordine del giorno:	
Oratore:	
TAMASSIA	3623
Sul processo verbale:	
Oratore:	
CIRMENI	3589

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, del tesoro, della guerra, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico e il sottosegretario di Stato per l'interno.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

CIRMENI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRMENI. Il resoconto sommario della tornata del giorno 13, riassumendo la mia risposta alla dichiarazione dell'on. ministro degli affari esteri di non poter rispondere alla mia interrogazione sui risultati da lui ottenuti durante il suo soggiorno a Londra e a Parigi, a un certo punto dice: «L'onorevole Cirmeni si augura che la discussione sulla politica estera possa aver luogo in un momento più opportuno. Prega il ministro di non dare notizie premature e di non concedere interviste».

Siccome la parola «prega» non uscì dalla mia bocca come risulta dal resoconto stenografico della seduta, nè poteva uscire, data la tonalità delle poche parole scambiate fra l'onorevole ministro e me, ho diritto di chiedere che l'errore apparso in quel resoconto sia corretto con la soppressione della parola «prega».

Alla correzione tengo molto per il fatto che il resoconto sommario è il resoconto che l'agen-

zia Stefani comunica a tutti i giornali italiani ed esteri.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto di questa correzione. Non facendosi altre osservazioni il verbale s'intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Mazza di un mese, Zippel di giorni quindici.

Se non ci sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Messaggio del presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Frascara di dar lettura di un messaggio inviato dal Presidente della Corte dei Conti.

FRASCARA, *segretario* legge:

« Roma, 17 luglio 1922. »

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella 1^a quindicina del mese di luglio 1922.

« Il Presidente

« ROSTAGNO ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato;

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-1922, ad alcuni capitoli dello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio e al bilancio per il fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per il medesimo esercizio finanziario.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, i quali seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti sui prezzi di vendita delle acque;

Variazioni alla legge 20 marzo 1913, numero 268, sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Conversione in legge dei Regi decreti legge 2 settembre 1919, n. 1782 e 16 ottobre 1921, n. 1558 che autorizzano i Regi istituti di scienze economiche e commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione e specializzazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria e commercio della presentazione di questi disegni di legge, i quali seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito il senatore Melodia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MELODIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione del regolamento per la modificazione agli articoli 1, 3, 39, 88 del regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Melodia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 LUGLIO 1922

Invito l'onorevole senatore Grandi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRANDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grandi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti di guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Morpurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Bettoni a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

BETTONI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Assegnazione di fondi per pagamenti di spese straordinarie di guerra e conseguenti dalla guerra;

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Bettoni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interrogazione dell'onorevole Sinibaldi al Presidente al Consiglio, ministro dell'interno per sapere:

a) quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla ricostituzione delle amministrazioni locali nell'Umbria, che attualmente e da lungo tempo, sono quasi tutte rette da Commissari straordinari;

b) quali ad ogni modo i provvedimenti urgenti che intende prendere contro alcuni dei suddetti Commissari, i quali, lungi dal dare, come sarebbe loro stretto dovere, esempio di rigida economia nella erogazione del pubblico

denaro, deliberano sistematicamente spese superflue per lo meno non strettamente necessarie.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Sinibaldi vuol sapere quali siano le intenzioni del Governo in ordine alle amministrazioni disciolte nella provincia di Perugia. In detta provincia sono sciolti il Consiglio provinciale e 23 amministrazioni comunali; altre 9 sono rette da commissari prefettizi; per alcune di queste pende proposta di formale scioglimento del Consiglio. Noi riconosciamo che questo stato di cose non può ulteriormente protrarsi. Vi sono in Italia in parecchie provincie, non soltanto in quella di Perugia, amministrazioni elettive disciolte che non si ricostituiscono non soltanto nei sei mesi, ma nell'anno e nell'anno e mezzo successivo. Noi siamo convinti che si debba a brevissima scadenza arrivare alla costituzione normale delle amministrazioni ed abbiamo proposte da parte di alcuni prefetti perchè questa ricostituzione possa avvenire nel periodo più adatto, cioè nel settembre o nell'ottobre prossimo.

Quanto alla seconda parte dell'interrogazione dell'onorevole Sinibaldi cioè se vi siano commissari i quali non compiano strettamente il loro dovere e che talvolta eccedano nelle spese di lusso, io debbo dichiarare che non è a notizia del Ministero che vi siano tali funzionari. Attenderemo di sapere notizie particolari su ciò e se l'onorevole Sinibaldi ce ne darà, provvederemo con quella rigidezza che è doverosa nelle pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Sinibaldi per dichiarare se sia o non soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

SINIBALDI. Debbo dichiararmi in massima soddisfatto della risposta avuta dall'onorevole sottosegretario di Stato specialmente per l'affidamento che egli mi dà che a questo stato di cose veramente irregolare, cioè di amministrazioni, cominciando dalla provinciale, rette da commissari straordinari, sarà posto riparo. E noti, onorevole sottosegretario di Stato, che riguardo alla cifra da lei enunciata di 23 comuni retti da commissari Regi, si deve considerare che fra essi, tranne Terni, sono compresi

tutti i principali comuni dell'Umbria incluso il capoluogo. Questo stato di cose è necessario che cessi, anzi potrei aggiungere avrebbe dovuto cessare, perchè ormai siamo al principio del terzo semestre in cui si prorogano i poteri dei commissari Regi preceduti qualche volta da commissari prefettizi. E tanto più debbo deplorare questo fatto, in quanto che ho la convinzione che il ritardo abbia tutt'altro che giovato alla ricostituzione delle amministrazioni comunali, perchè del ritardo un solo partito si è giovato, il socialista, il quale aveva fatto malgoverno di tutte le amministrazioni, comunali e provinciale, dell'Umbria.

Questa è la verità, questa è la ragione che mi ha spinto a muovere l'interrogazione, perchè cessi una buona volta il grave disordine. Del resto io vorrei che il Ministero dell'interno assumesse informazioni particolari e non si affidasse sempre esclusivamente ai prefetti che troppo desiderano di evitare responsabilità, specialmente se hanno residenze desiderate ed ambite qual'è quella dell'Umbria.

Quanto alla seconda parte della mia interrogazione che è di ordine amministrativo, mi offro, onorevole Casertano, a darle la più ampia documentazione di ciò che affermo; ma naturalmente trattandosi di questione di interesse prevalentemente locale, io che tanto rispetto ho per il Senato, mi guarderei bene di intratterlo in quisquillie di amministrazioni locali. Accenno solo ad un argomento che vorrei vedere trattato qui da coloro che hanno competenza in questioni finanziarie (e sono tanti, tra cui io non mi metto certamente), argomento che ha attinenza con la discussione sulla situazione finanziaria che qui si deve fare e si sta facendo intanto nell'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole ministro del tesoro ha denunciato la situazione gravissima in cui si trova il bilancio dello Stato, ma egli non ha detto, forse perchè non ha creduto che quella fosse la sede opportuna, che queste condizioni sono rese infinitamente più gravi se non irrimediabili dal dissesto di tutti gli enti locali, i quali con l'eccessiva tassazione e con l'aver disperso inutilmente tutte le risorse dei comuni e delle provincie rendono ormai quasi impossibile che la finanza dello Stato si restauri perchè tagliano ad essa l'erba sotto i piedi, perchè hanno

dissanguato talmente i contribuenti, che essi non sopporterebbero più altri pesi. (*Approvazioni*).

Onorevole Casertano, ella mi dice: noi ignoriamo che i commissari non amministrino bene! Lo ignoravo anch'io; anzi ricordo che quando in un comune gli amministratori locali avevano fatto malgoverno della cosa pubblica, non era raro che i cittadini stessi dicessero: venga venga il commissario e rimetta a posto le cose.

Ebbene ormai dobbiamo convincerci che accade precisamente il contrario, perchè, non uno (lo affermo recisamente) non uno degli infiniti commissari regi che attualmente governano i nostri comuni, o almeno salvo rarissime eccezioni, ha migliorato le finanze locali, perchè tutti gli sperperi che prima si facevano si fanno egualmente e nuove spese facoltative vengono deliberate, nuovi debiti si accumulano agli antichi. Questa è la verità onorevole Casertano. Io verrò volentieri, molto volentieri da Lei a documentarle quanto affermo, fatto per fatto, cifra per cifra; ma guardi intanto questo esempio. Ho qui un appunto che riguarda un piccolo comune dell'Umbria, dove il dazio consumo da 266,000 lire è salito a 626,000, la tassa fuocatico da 43,000 a 220,000 lire, la tassa bestiame da 61,000 è salita a 406,000; la sovrimposta comunale da 153,000 a 466,000 lire, con la quintuplicazione quasi delle entrate comunali, e avendo ancora un debito fluttuante di circa 500,000 lire dopo aumentato il debito consolidato.

E questo è un comune governato da un commissario regio che da oltre un anno sta aumentando imperturbabilmente spese facoltative tasse e debiti!

È ora, onorevole Casertano, è ora che tutto ciò finisca e che si dica a quel prefetto che la Giunta provinciale amministrativa e la ingerenza governativa nell'amministrazioni comunali deve pur valere qualche cosa. È ora che i signori prefetti si persuadano che stanno a quel posto anche per amministrare le provincie, anche per tutelare i contribuenti, perchè i contribuenti altrimenti faranno quello che già hanno tentato in alcuni posti, rifiuteranno cioè di pagare le imposte. E se così faranno perchè l'autorità statale avrà mancato ai suoi principali doveri, nemmeno noi potremo deplorare il loro atto. (*Impressioni, commenti*).

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 LUGLIO 1922

LUSIGNOLI. Questo poi no.

SINIBALDI. Oh sì, onorevole Lusignoli, perchè l'esempio del rispetto alle leggi dev'essere dato innanzi tutto da voi prefetti, e da voi ministri.

LUSIGNOLI. Ci sono molti che questo esempio lo danno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'interrogazione dell'onorevole senatore Frascara, al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio, circa il bando pubblicato il 30 giugno scorso dal Commissario per le abitazioni in Roma, col quale, mentre pare si tenda ad impedire gli abusi di alcuni soci di cooperative edilizie largamente sussidiate dallo Stato, in realtà si colpiscono e inceppano in modo illegale e vessatorio i privati proprietari già tanto danneggiati dal regime dei vincoli e aggravati da imposte.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Dovrei pregare l'onorevole senatore Frascara ed il Senato a consentire il rinvio di questa interrogazione, la quale è specificatamente diretta al mio collega sottosegretariato di Stato alla presidenza del Consiglio, da cui dipende il servizio degli alloggi ed il quale, impegnato dinanzi all'altro ramo del Parlamento, mi ha incaricato di rivolgere appunto preghiera in questo senso al Senato.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Non ho difficoltà ad accettare questo rinvio ma desidererei soltanto di conoscere quando l'onorevole sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio potrà venire in Senato a rispondere alla mia interrogazione.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Il sottosegretariato di Stato alla presidenza del Consiglio potrà venire quando piaccia al Senato e al senatore Frascara. Si scusa soltanto, per mio mezzo, di non essere potuto venire oggi.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Dichiaro di consentire al rinvio della mia interrogazione, sperando che la risposta da parte del Governo non si faccia troppo aspettare.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Io ritengo che il mio collega alla presidenza del Consiglio potrà venire in Senato per rispondere alla interrogazione dell'onorevole senatore Frascara nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Allora se non si fanno obiezioni, l'interrogazione dell'on. senatore Frascara è rinviata alla seduta di domani.

L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Grassi al ministro dell'interno: « Per sapere se non sia ormai tempo di permettere agli ufficiali sanitari di fare allontanare dai luoghi malarici durante la stagione malarica quei pochi individui infetti di malaria i quali rifiutano di sottoporsi alla cura prescritta dal medico, venendo così a creare sempre nuovi focolari d'infezione e a frustrare i buoni effetti di qualunque lotta antimalarica ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato all'interno*. La richiesta che fa il senatore Grassi è scientificamente giustificata: egli cioè domanda che siano autorizzati gli ufficiali sanitari ad espellere dai luoghi malarici gli ammalati che non vogliono farsi curare, in modo che i germi infettivi non siano diffusi anche negli organismi sani. Tutto ciò dal lato scientifico e teorico è esatissimo, ma dal lato pratico presenta, allo stato della legislazione, difficoltà quasi insormontabili perchè si dovrebbero non solo espellere i cittadini infetti di malaria che non vogliono farsi curare dal sito dove la malaria si è sviluppata, ma occorrerebbe altresì segregarli in altri siti, perchè là dove essi sono diretti, non si sviluppi lo stesso morbo. Ora, allo stato attuale della legislazione, non c'è la possibilità di segregare questi cittadini: occorrerebbe una legge. Sin quando tale legge non esista, al Ministero dell'interno non può spettare questo compito. Ove si arrivi a questo punto con la legislazione, il Ministero dell'interno curerà con la massima sollecitudine che le prescrizioni sanitarie siano osservate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta.

GRASSI. Io mi permetto di fare osservare all'onorevole sottosegretario di Stato che la mia interrogazione è stata presa in un senso ben differente di quello che io le avevo dato.

Io non potevo mai pensare ad una misura da applicare in generale a tutta l'Italia malarica; io non potevo chiedere di allontanare la gente da quelle estesissime zone dove la lotta antimalarica si fa in modo molto attenuato, ciò che non porterebbe ad alcun risultato utile e anzi sarebbe inattuabile. Ma intendevo parlare soltanto di quelle località, purtroppo molto limitate e ancora molto poche, nelle quali la lotta antimalarica ferve intensa al fine di debellare il flagello in un tempo non lontano e quasi come esempio degno di imitazione, destinato a spronare gli inerti e a scuotere gli scettici.

In queste località si trova una minima percentuale di individui, i quali non vogliono assolutamente assoggettarsi alla cura e non manca mai qualche madre che si rifiuta di far prendere il chinino ai suoi bambini. Contro questa tenuissima percentuale di ribelli alla cura necessaria per guarire, io credo che basterebbe soltanto la minaccia da parte dell'ufficiale sanitario di allontanarli dalla loro abituale residenza per indurli ad obbedire agli ordini del medico. In alcuni rari casi si tratterebbe di portare i bambini negli ospizi appositamente istituiti per la cura della malaria, come sarebbe, ad esempio, l'Ospizio Marchiafava a Roma, e ciò soltanto nel caso che la madre non si rassegnasse ad amministrare le necessarie medicine alla sua prole; tutto ciò con grande vantaggio individuale e sociale.

Vi sono poi dei casi in cui questa misura da me invocata è non solamente assolutamente necessaria, ma anche urgente. L'altro giorno ho avuto occasione di visitare quel lembo delle provincie di Pisa e di Livorno in cui si è riaccutizzata la malaria che da circa vent'anni era quasi domata o del tutto sopita; in questa zona si trova, per esempio, Stagno: qui l'anno scorso le febbri hanno colpito circa l'80 per cento della popolazione. Questa grave reviviscenza della malaria a Stagno e dintorni minaccia tutta una zona della Toscana, quella zona paludosa delle provincie di Pisa, Livorno e Lucca, la quale ha la fortuna di non aver più la malaria, nonostante che la fauna anofelica sia sempre molto numerosa. Sarebbe una cosa veramente spaventosa se la malaria dovesse tornare a pro-

pagarsi come circa 50 anni fa in queste provincie della Toscana! Bisogna pur prendere delle misure per prevenire questa iattura. E il Ministero dell'interno lo ha ben compreso ed ha trovato opportuno di istituire sul posto un servizio sanitario perfetto affinché tutti i malaricani vengano scrupolosamente curati. Orbene io ho avuto occasione di accertare che anche colà non mancano quei tre o quattro malarici che si rifiutano assolutamente di prendere il chinino; mi pare che contro di essi sia doveroso di prendere delle misure per impedire che pochi individui per capriccio, per ignoranza o per altri motivi possano nuocere, oltre che a se stessi, a tutta la popolazione, producendo danni che possono assumere grandi proporzioni. Se si pensa che alcuni anofeli giornalmente per la durata di mesi intieri, si infettano pungendo questi individui e che ciascuno degli anofeli così infettatisi può a sua volta propagare l'infezione a più persone, è facile prevedere quale grande sciagura può occasionare la trascuranza di alcuni piccoli provvedimenti, ripeto, necessari e urgenti.

Fu appunto la mia visita a Stagno che m'indusse a presentare questa interrogazione.

Ripeto che basterà quasi sempre la minaccia di allontanare quelli che non vogliono curarsi, per ottenere che essi vengano a più ragionevoli proponimenti.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ridotti in questi limiti i suggerimenti dell'onorevole Grassi, non ho nessuna difficoltà di dire che li accetto e che ne farò oggetto di una circolare ai Prefetti.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno una interrogazione del senatore Borsarelli al ministro dei lavori pubblici, ma per accordi intervenuti fra l'interrogante ed il ministro, è rinviata a mercoledì prossimo.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 » (N. 488).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 ».

Ieri venne chiusa la discussione generale, riservando la parola al ministro e al relatore.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, farò soltanto una breve dichiarazione perchè il Senato si trova nella fortunata condizione di avere quale relatore dell'Ufficio centrale l'autore medesimo della legge.

Il senatore Corbino risponderà, senza dubbio, efficacemente alle varie osservazioni dei singoli oratori, i quali l'altro giorno, pur criticando aspramente questo o quello articolo del disegno di legge, in genere riconoscevano la necessità, che il disegno di legge venisse approvato. Io, onorevoli senatori, mi sono trovato nelle medesime condizioni di spirito: dapprima riconobbi le deficienze della legge, ma non tardai a riconoscere, ed in maniera più viva, la necessità di venire sollecitamente in aiuto dei cultori di pura scienza, i quali, nelle condizioni presenti, soffrono l'indigenza e non possono vivere. Io dinanzi a queste condizioni di cose non potevo rimanere indifferente ed accettai il progetto, anche perchè, ed in questo senso ha pienamente ragione il senatore Vitelli, ritengo ch'è per la pura scienza che la nostra dignità nazionale si possa mantenere e sollevare. Sono i valori ideali quelli che costituiscono il nucleo delle nostre fortune materiali, e ben noi lo sappiamo, che per molti secoli resistemmo alla oppressione straniera appunto perchè sapemmo mantenere la fiamma di questi valori ideali. Il presente disegno di legge ha poi il merito di richiamare la nostra attenzione sulle condizioni presenti della nostra cultura universitaria e sulla necessità di trasformarne gli usi.

Noi dolorosamente ci troviamo nelle stesse condizioni per le quali Quintino Sella diceva: « Tutti parliamo della riforma universitaria, ma per ora, nessuno si preoccupa del modo di prontamente attuarla ». Noi siamo nelle stesse condizioni! Pochi anni or sono, come voi sapete, si nominò una Commissione, la quale, mediante un lavoro non breve e non facile, ci diede una relazione di riforma per le nostre università.

La relazione, come avviene purtroppo da noi, giace dimenticata negli scaffali della Minerva come se non fosse mai stata! È necessario

invece che noi facciamo qualche cosa di efficace ed il presente disegno di legge può anche, sotto questo riguardo, giovarci. Infatti nell'ultimo articolo si propone una Commissione composta di quattro senatori, quattro deputati, quattro professori universitari che, nel breve spazio di pochi mesi, dovrà indicare il modo come meglio possano tradursi in realtà le nuove proposte. Ora prometto al Senato che mi varrò di questa Commissione, non solo per l'applicazione della legge, ma anche per correggerne i difetti più evidenti; e mi varrò di questa Commissione per gettare le linee di una pronta riforma universitaria, che, secondo me, dovrebbe tendere a questo: rompere l'isolamento nel quale oggi vivono i nostri istituti superiori di scienza.

Ciascuno dei nostri scienziati ha il torto di lavorare per la propria scienza come dentro un orto ben concluso, mentre invece la scienza vive di relazioni fra una disciplina e le altre. Diceva l'Otswald: « Non vi è scienza senza organizzazione delle scienze! ». Noi dobbiamo preoccuparci di vincere gli egoismi individuali ed i peggiori egoismi di casta e di gruppo che ci hanno, finora, impedito questa organizzazione delle nostre scienze. Io, nei limiti delle mie forze, agirò in questo senso, e mi varrò di tutta l'opera mia per creare quelle condizioni di cose che sono indispensabili perchè questa vittoria morale su noi stessi si compia. È inutile pensare che la riforma universitaria possa compiersi per opera legislativa. Essa sarà soltanto possibile quando ciascuno di noi ottenga questa vittoria sopra sé medesimo, e si preoccupi di ricordar sempre che al di sopra del proprio interesse personale o di partito c'è l'interesse nazionale.

CORBINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Onorevoli senatori, sono obbligato a chiedere tutta la vostra benevolenza per seguirmi fino alla fine mentre andrò difendendo il presente disegno di legge da alcune osservazioni di dettaglio e soprattutto dalla reputazione generica di pessima legge che gli è stata fatta da diversi oratori.

E comincio col giustificare la mia presenza a questo posto di relatore, che può avere fatto non buona impressione a molti degli onorevoli colleghi. L'Ufficio centrale, del quale facevo

parte, può testimoniare che io resistetti, per quanto era in me, contro la proposta di nominarmi relatore. Avanzavo appunto come obiezione la mia qualità di ministro proponente; mi si rispose, con l'esperienza degli illustri colleghi dell'Ufficio, che questo non era un motivo sufficiente. Avanzai ancora come ragione di incompatibilità la mia qualità di professore universitario; ma qualcuno osservò, che, poichè era notorio che in virtù di questo disegno di legge io non solo non mi avvantaggiavo personalmente, ma ci rimettevo, e molto, questa preoccupazione non poteva avere nessuna base. Così, dopo avere tentato di passare a parecchi colleghi questo grave peso lo vidi tornare su di me.

Debbo nello stesso tempo giustificare l'apparenza di fretta con cui la legge è venuta alla discussione e che ha poco favorevolmente impressionato alcuni di voi. Si è determinata in un certo momento nell'ordine dei lavori del Senato una situazione per cui l'Ufficio di presidenza ha sollecitato la presentazione della relazione e lo svolgimento della discussione. Quindi non vi è stata nessuna idea di forzare la mano, ma solo di apprestare in tempo lavoro per le sedute del Senato.

Dopo queste premesse, vediamo le ragioni generali che hanno ispirato il ministro proponente nel formulare questa proposta di legge. Si è detto che questa è una legge di miglioramenti, ma ciò non è esatto: è una legge soprattutto di perequazione. Essa non tocca gli stipendi dei professori universitari, prende invece di mira alcune competenze accessorie, che sono distribuite in una maniera estremamente capricciosa e danno luogo a risultati veramente paradossali.

È la prima volta che di questa materia si discute apertamente nelle assemblee politiche, poichè si parla troppo spesso degli stipendi dei funzionari, mettendo in silenzio le competenze accessorie. Io ho voluto portare in piena luce questa materia nei riguardi del personale universitario, augurandomi che lo stesso si possa fare per le altre categorie di dipendenti dello Stato.

La sperequazione, come dicevo, è gravissima: per esempio nessuno crederebbe che il professore di fisica dell'Università di Roma - senza sapere come si chiama - soltanto perchè ha

questa qualità riscuote 14 mila lire all'anno di più del più grande letterato dell'Istituto Superiore di Firenze, anche se si chiami Isidoro Del Lungo o Guido Mazzoni. Ancora: il professore di fisica di Roma riscuote 8 o 10 mila lire di più dei suoi colleghi matematici, anche quando si tratti dei professori Volterra e Levi Civita cioè dei più grandi matematici di Europa. Si potrebbe credere che questa differenza risulti dalle qualità particolari delle discipline insegnate, dal fatto che fra gli insegnanti quelli citati sono letterati, o teorici; ma invece non è così onorevoli colleghi; c'è un'altra disciplina - la chimica - che è altrettanto importante come la fisica nei riguardi dell'applicazioni, eppure il professore di fisica riscuote sei o sette mila lire di più dello illustre e venerando senatore Paternò, primo dei chimici italiani, pur avendo questi il massimo dell'anzianità in servizio.

Ho voluto citare questi casi per mettere in evidenza la confusione che c'è in questa materia; dico confusione, perchè le differenze non mi avrebbero colpito, se dipendenti da ragioni di merito. Sono invero contrario a quella mania recente di livellamento che rende ogni giorno servizi peggiori alla pubblica amministrazione. Sono quindi favorevole alla graduazione, ma non alla sperequazione capricciosa, e fatta anche a rovescio del merito. L'ispirazione prima di questo disegno di legge è appunto in queste sperequazioni che bisognava correggere.

Come si è fatto finora in Italia per correggere tali disuguaglianze di trattamento? In un modo molto semplice: si prendeva lo stipendio più alto e si inalzavano tutti al livello del primo. Conosco qualche esempio caratteristico. Voi ricorderete onorevoli colleghi il decreto 7 giugno 1920 che è la causa più vivace di dissenso fra gli impiegati. Appena giunto all'amministrazione della pubblica istruzione mi son visto tornare regolarmente registrato dalla Corte dei conti un decreto del mio predecessore, che anche lui non poteva fare a meno di proporlo, in virtù del quale un funzionario del Ministero, per il fatto di aver seguita una via alquanto diversa dagli altri, si trovava rispetto agli altri segretari con stipendio notevolmente superiore. L'applicazione del decreto 7 giugno implicava l'immediata necessità, che si sarebbe potuta

imporre anche in via giudiziaria, di portare allo stesso livello tutti gli altri segretari. E lo stesso presso a poco è avvenuto nelle altre amministrazioni.

Se si fosse trattato di un'amministrazione privata si sarebbe potuto tentare una soluzione diversa: prendere a parte quel funzionario privilegiato, mettergli in mano 300,000 lire e pregarlo di andarsene. Sarebbe stato per l'amministrazione un affare superbo, in confronto delle conseguenze. Ma voi riconoscete subito che tali gesti non sono possibili in un'amministrazione di Stato.

Così resistetti per qualche tempo, e per tutto il tempo che resistetti, ogni giorno gli impiegati del Ministero si informavano della salute di questo loro prezioso collega, perchè se gli fosse capitato un accidente, avrebbero perduto ogni diritto all'aumento. Così si è fatta la perequazione degli stipendi in Italia! E noi sappiamo quel che è costata e a quali altre ingiustizie ha dato origine.

D'altra parte avevo saputo, dal mio collega del tesoro, che egli mi consentiva di riparare alle condizioni dolorose dei professori universitari, ma ad una condizione « non mi chiedere alcun aumento di spesa ». E allora ho dovuto esaminare le cause di questa sperequazione e provvedere togliendo qualche cosa ai meglio trattati, per poter sollevare la massa dei più bisognosi.

Queste sperequazioni tra professori derivavano da due istituti della nostra legislazione universitaria; l'istituto degli incarichi o secondo insegnamento ai professori, e l'istituto delle esercitazioni.

Si noti bene, l'istituto dell'incarico che vive dal tempo della legge Casati, e l'istituto delle esercitazioni, introdotto più recentemente, esistono già; e perciò tutto il male che si è detto degli incarichi, o delle esercitazioni, non riguarda questo disegno di legge, che se mai, vuole sistemare la delicata materia e togliere alcune anomalie.

Avete assistito ad una brillante polemica fra i senatori Ruffini, Vitelli e Scialoja, circa l'opportunità o meno che un insegnante dia anche un insegnamento di una materia diversa. Io non ho bisogno di intervenire in questa alta discussione perchè non si tratta di stabilire se il secondo insegnamento sia un bene o un male;

esso esiste ed esiste per necessità; ne dirò subito le ragioni.

I professori sono circa 900, le materie d'insegnamento stabilite nelle leggi vigenti (perchè disgraziatamente non si tratta di materia regolamentare che possa essere cambiata da un momento all'altro, ma è proprio il testo unico della legge sull'insegnamento superiore che elenca tutte le materie d'insegnamento) sono 1500. E poichè i professori sono solo 900, bisogna provvedere a questi insegnamenti di altre 600 materie in modo diverso. Si provvede appunto per mezzo del così detto incarico. Il prof. Vitelli è riuscito, con una tenace azione nell'Istituto superiore di Firenze, ed è cosa che gli fa altamente onore, ad evitare che i professori avessero un incarico. Se questo si potesse fare in tutta Italia, sarebbe una buona soluzione da un punto di vista, ma da un altro punto di vista sarebbe pessima, come ha dimostrato il collega Einaudi e come spiegherò più ampiamente anche io.

Intanto questi 600 corsi supplementari non possono essere conferiti ad altri professori effettivi. Occorrerebbero per questo molti milioni in stipendi, senza dire che noi non abbiamo materiale umano sufficiente per fabbricare 600 professori degni dell'ufficio. Si può quindi provvedere con incarichi, conferendoli in due modi: o a professori interni delle Università o a liberi docenti estranei. Oggi le cose vanno così, e vanno così da 50 anni: circa 400 di questi secondi insegnamenti sono affidati ad alcuni di quei 900 professori universitari e gli altri 200 a liberi docenti estranei.

La prima idea suggerita dal desiderio di perequare potrebbe perciò essere questa: leviamo gli incarichi ai professori di ruolo, diamo a tutti un accrescimento di stipendio; i 600 incarichi, come nell'Istituto di Firenze, affidiamoli a personale estraneo. Ora questo incaricato estraneo bisogna retribuirlo con almeno 6000 lire, 6000 lire lorde che sono circa 400 lire al mese; è il meno che si possa fare. Ma ciò porterebbe ad un onere di circa 3 milioni 600 mila lire. Contemporaneamente il senatore Vitelli propone di dare 6000 lire a tutti i professori che sono 900, ciò rappresenterebbe un altro onere di 5 milioni e 400 mila lire. Si avrebbe così un maggiore onere totale di 9 milioni.

Non c'è dubbio che la soluzione proposta dal senatore Vitelli è elegantissima, ed è anzi la prima che viene in mente; ma di fronte alla somma di 9 milioni, mi sono guardato bene dal richiederla al ministro del tesoro del tempo, così come qualunque ministro della pubblica istruzione si guarderebbe bene dal richiederla al suo collega.

Ma non ci sono forse altri inconvenienti in questa soluzione oltre quelli finanziari? No, c'è un inconveniente grave, o signori. Oggi, come ho detto, 400 di questi incarichi sono dati a professori di Università e 150 o 200 a liberi docenti. Finché si tratta di un numero limitato di incarichi, questi possono essere affidati a quei pochi liberi docenti in piena attività di lavoro scientifico e che presto diventeranno professori. Essi considerano l'ufficio d'incarico come un posto di passaggio, e perciò non si forma in loro una coscienza di classe. Ma se invece di 150 ne cercate sul mercato 600, cadrete nei mestieri che sanno di non poter diventare mai professori di ruolo. Saranno degli incaricati per tutta la vita. E allora essi entro sei mesi saranno organizzati, ed entro due anni otterranno dal Parlamento la legge che conferisce loro la stabilità e lo stipendio degli altri professori e anche gli arretrati. (*Commenti*). E poiché 400 professori hanno già un incarico, è chiara la convenienza di conservarlo loro, e considerare le seimila lire di assegno come compenso di questo maggior lavoro. E per evitare disparità, sorge tosto l'idea di estendere anche agli altri il diritto di impartire il secondo insegnamento.

Alcuni anni or sono, furono inventate le cosiddette esercitazioni; cioè ogni professore ha il diritto di fare delle esercitazioni sulla propria materia, e per esse percepisce un compenso variabile da una Università all'altra e da materia a materia, in dipendenza del numero degli studenti iscritti: sono 100 lire per ogni studente che si distribuiscono con un certo meccanismo. Esaminiamo separatamente i risultati didattici e quelli economici di questo sistema. I risultati didattici sono stati un po' controversi, e non poteva essere diversamente; alcuni professori hanno trovato che le esercitazioni danno dei risultati veramente ottimi; e, data la loro materia, la cosa era da attendersi; in altre materie si è trovato che le esercitazioni sono

quasi del tutto inutili, ed i professori le danno unicamente per ottenere quest'altro compenso.

Passiamo ai risultati economici: qui è venuta a verificarsi la più grave disparità: dei professori eminenti hanno raggiunto appena due o trecento lire; mentre degli altri hanno raggiunto le 11,000 lire, e i professori di un grande politecnico hanno liquidato perfino 17,000 lire.

Per attenuare questa enorme sproporzione si è detto: in fondo il concetto di dare una retribuzione corrispondente al numero degli iscritti non è privo di base, perché la retribuzione è corrispondente al maggior lavoro che una classe numerosa impone rispetto a una classe di un piccolo numero di studenti. È la sproporzione che offende; non il fatto di una certa differenza per questo motivo.

Era quindi opportuno porre un limite superiore ai compensi troppo alti; nessun professore pertanto potrà superare 6,000 lire se ordinario 5,000 se straordinario; e garantire a tutti un minimo anche modesto; e cioè 1500 lire agli ordinari e 1000 agli straordinari. Così facendo l'erario si avvantaggia di una cospicua somma, circa un milione e mezzo all'anno, che servirà per l'assegnazione a tutti del secondo insegnamento.

Ma poiché questo secondo insegnamento costa 3 milioni, bisognava trovare l'altro milione e mezzo occorrente. Ed allora siccome si è sempre detto che in Italia vi sono troppi funzionari, che vi sono troppi professori rispetto a ciò che la nazione può dare, che è conveniente averne un po' meno e trattarli un po' meglio, in modo da invogliare i giovani ad abbracciare con serenità questa carriera, si è pensato alla soppressione di 118 posti nel ruolo dei professori. Questa riduzione ha permesso di risparmiare un altro milione e mezzo.

Quindi da una parte maggiore spesa di 3 milioni; dall'altra parte con la migliore distribuzione delle quote di iscrizione, risparmio di un milione e mezzo, e con la riduzione del numero dei professori risparmio di un altro milione e mezzo. Così si elimina ogni necessità di sacrifici per l'erario.

Sorse una grave preoccupazione per questa riduzione di posti. Si disse: si taglia la via ai giovani, s'impedisce lo sviluppo delle diverse scienze. Ma la verità è che questi posti sono stati scoperti per lunghissimo tempo; ed anche

oggi, fatta questa riduzione, restano ancora 94 posti scoperti.

In realtà tutto si riduce a trasformare in permanente lo stato di fatto attuale, che non ha precluso finora la carriera ai giovani meritevoli, nè ha impedito lo sviluppo delle scienze.

Osservò l'onorevole Modigliani alla Camera, ed ha ripetuto l'onorevole Vitelli qui: Se i posti soppressi non sono coperti, dov'è allora l'economia? Ecco la spiegazione dell'enigma. Anzitutto quando nel bilancio è iscritta una somma per un numero di posti stabilito dalla legge, il tesoro considera come transitorio il vantaggio di trovarli scoperti per alcuni anni, poichè la copertura può avvenire da un giorno all'altro. Già oggi cominciava la ressa, facilitata dalla seguente circostanza: un decreto legge del ministro Carcano, all'inizio della guerra, vietò i concorsi in tutte le amministrazioni; si faceva eccezione solo per le università, ma nel limite di metà dei posti disponibili; ma questa limitazione cesserà, mentre le richieste delle Facoltà si van facendo sempre più impellenti; così durante la mia gestione ministeriale sono stato indotto, previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione a bandire numerosi concorsi. Il risultato facilmente prevedibile è che presto tutti i posti saranno coperti e quindi l'economia che sembra fittizia a qualcuno, non è parsa tale al Ministero del tesoro. Ma il Ministero del tesoro conosce bene un'altra cosa: la spesa per gli stipendi ai professori costituisce l'articolo primo di un capitolo che comprende altri 16 articoli. Ora il tesoro sa che quando il ministro trova deficienza in certi articoli ed ha esuberanza in altri dello stesso capitolo, con una semplice ordinanza ministeriale può stornare le somme dal primo a integrazione degli altri articoli.

Il tesoro sa pure che se anche occorresse mutare la destinazione delle somme da un capitolo all'altro una leggina di variazioni di bilancio passa inavvertita al Parlamento.

E perciò, di fatto, queste economie teoriche non si verificano. Che se esse si sono verificate ieri non si verificheranno più domani, quando per il nuovo sistema di attribuzione del secondo insegnamento mancherà una certa tendenza, che ci poteva essere oggi nelle Facoltà, a ipotecare certe materie come incari-

chi e quindi le spingerà a chiedere un maggior numero di concorsi, donde la necessità della limitazione nella legge.

Dal punto di vista didattico la situazione attuale è la seguente: 900 professori che impartiscono la loro materia e le esercitazioni, e 600, incarichi di cui molti con esercitazioni.

Notava il senatore Vitelli: come farete a combinar l'orario col nuovo sistema? Ma io osservo che questa difficoltà è gravissima oggi, ma proprio su questo punto il disegno di legge presentato interviene attenuando l'inconveniente; solo pochi professori faranno le esercitazioni.

I proventi che i professori riscuotevano per le esercitazioni saranno percepiti come partecipazione alle tasse di iscrizione, come si fa in Germania; e si impartiranno solo 900 insegnamenti fondamentali, 400 incarichi di materie obbligatorie e le esercitazioni dei soli professori privi d'incarico. Quindi mentre oggi ci sono oltre 1000 corsi di esercitazione, ce ne saranno domani meno di 300. L'inconveniente segnalato dall'onorevole Vitelli è perciò grave nel sistema attuale, e sarà attenuato con la nuova legge.

Io ho parlato di 900 professori, dei quali circa 400 avranno un secondo insegnamento, come adesso, e soli 300 le esercitazioni. Ne mancano ancora 200.

La differenza si spiega col fatto che l'assegnazione del secondo insegnamento, allo scopo di non superare i tre milioni disponibili per le economie realizzate, non si è esteso a tutti i professori, ma si è fatta eccezione per coloro che ricavando notevoli guadagni dall'esercizio professionale, si possono ritenere in condizioni non bisognose.

Essi possono cioè essere esclusi dal maggior lavoro derivante dal secondo insegnamento, e dal compenso corrispondente. Resta per loro, perchè estesa a tutti i professori, soltanto la partecipazione alla tassa. Si vede da questo che in fondo da oggi in avanti, e il Parlamento lo sappia, perchè così la situazione dei professori universitari diventa chiarissima, esisterà oltre allo stipendio, un assegno di 4 o 6000 lire (secondo che si tratti di un professore straordinario od ordinario) per un secondo insegnamento assegnato a tutti meno che ai professionisti, e una quota di partecipazione alle tasse

con un minimo di 1000 lire a un massimo di 6000.

Il secondo insegnamento (notino bene gli onorevoli senatori) è un corrispettivo di maggior lavoro nel tempo, poichè vi corrisponde un maggior numero di lezioni; la partecipazione alle tasse è un corrispettivo che dipende in certa guisa dalla qualità del lavoro; in quanto che corrisponde alla maggiore o minore fatica che costa la stessa lezione secondo che è fatta a molti o a pochi studenti.

Si è detto: perchè ai professionisti avete lasciato la partecipazione alle tasse, e non avete invece di questa attribuito il secondo insegnamento? La ragione è semplice. Quando si parlò di una diversità di trattamento tra professionisti e non professionisti, una Commissione di eminenti professionisti venne da me a dichiarare: sappiamo di questa intenzione, non ci opponiamo che esista diversità di trattamento fra noi ed i più bisognosi, ma questa non deve esser fatta in una forma che rappresenti una diminuzione morale per noi: se vi è identico lavoro domandiamo identica retribuzione. Questo fu detto per opporsi ad una proposta ventilata al tempo del mio predecessore, di assegnare cioè una indennità accademica agli uni e non agli altri. Fu quindi saggia decisione il lasciare ai professori la quota di partecipazione alle tasse, perchè questa corrisponde alle maggiori difficoltà della lezione nei corsi molto numerosi, e di escluderli invece dal secondo insegnamento anche perchè questo, rappresentando una maggior fatica nel tempo, poteva non essere concesso senza umiliazione per loro. E dico senza umiliazione perchè anche adesso non tutti hanno l'incarico, senza che ciò sia umiliante per chi ne è sprovvisto; so anzi di un professore che accettò di venire a Roma purchè non gli si desse il secondo insegnamento.

Come si vede questi professionisti avevano un'idea diversa da quella dell'onorevole Scialoja.

Ma vi erano anche altre ragioni per decidere nel modo desiderato dai professionisti.

Il secondo insegnamento è retribuito con seimila lire per tutti; e perciò ai professionisti conveniva dare la partecipazione alle tasse, che renderà in media tremila lire. Si tratta di una

differenza di 600,000 lire, che in una legge come questa ha un gran peso.

Voce. Potrebbero farlo *gratis*.

CORBINO, *relatore.* Se vogliono farlo *gratis*, lo possono fare anche con la legge in discussione. Ma non si poteva imporre il secondo insegnamento senza corrispettivo.

Insieme a queste disposizioni di carattere finanziario sono contenute nella legge delle disposizioni, dirò così, di carattere amministrativo. C'erano una quantità di piccoli inconvenienti verificatisi da tempo lunghissimo e sui modi di eliminarli si era tutti di accordo. Non li citerò perchè nessuno ha sollevato obiezioni contro questa parte della legge.

Io non oso sperare che le mie modeste difese di carattere dettagliato ed un po' minute, possano bastare a distruggere l'effetto imponente di una affermazione autorevolissima, per quanto generica, come quella dell'on. Scialoja, che dice: la legge è pessima, è un mostro, è un monumento d'incapacità tecnico-legislativa, è un aborto: una quantità di frasi, che effettivamente la legge non merita. Poichè dall'esame dettagliato di ognuna delle disposizioni del progetto si può riconoscere che se anche l'insieme dell'antico testo unico e della nuova legge non è l'ideale, ogni disposizione contenuta in questo progetto rappresenta certamente un perfezionamento sul passato o, quanto meno, un'attenuazione d'inconvenienti anteriori.

Questa dimostrazione può essere data anche in sede di discussione degli articoli. Ora, di fronte ad una dimostrazione analitica come la mia, ed al valore imponente dell'affermazione dell'on. Vitelli e dell'on. Scialoja, io debbo dichiararvi che non ho sentito mai come in questo momento l'ingiustizia del peso dell'autorità dei nomi. Io vorrei che l'on. Scialoja riandasse un momento col pensiero al suo passato, ai suoi trionfi e alle sue sconfitte giovanili nel Foro, dove è diventato così illustre; e si ricordasse se mai, qualche volta, non gli sia avvenuto, giovanissimo, di essere convinto della bontà di una causa e di perderla soltanto perchè aveva di fronte un grande colosso del Foro che s'impondeva con l'autorità del nome. Capisco l'onorevole Vitelli, il quale desidera che la legge non passi e quindi io non ho nessuna esortazione a fargli; ma l'onorevole Scialoja ha dichiarato di desiderare vivamente che la legge

sia approvata; e un uomo esperto delle assemblee, come lui è, non può non essersi reso conto che con la sua affermazione: « La legge è pessima, ma io la voglio votare » egli ci ha assicurato un voto, ma forse ce ne ha fatti perdere 50; perchè l'opinione riassuntiva di un uomo di tanta autorità e in una materia così delicata, dove non è facile scendere a dettagli, finisce coll'essere prevalente.

Consideri d'altra parte il Senato che io avrò ancora per trent'anni da vivere nelle università, e se non fossi profondamente persuaso che nulla in questa legge peggiora la situazione esistente, creda pure il Senato che io non oserei difenderla con tanta convinzione e con tanta passione. Ed è appunto per questo che io prego vivamente l'onorevole senatore Scialoja di voler prestare a me la generosa sua cooperazione per sciogliere questa posizione contraddittoria: la legge è un disastro, ma dobbiamo approvarla. Mi dia egli la gioia di riconoscere che in qualche cosa di ciò che ho detto sono riuscito a scuotere le sue opinioni e a dimostrare che tutto quello che è contenuto nella legge è il risultato di una indefettibile condizione di necessità, che, se non esistesse, m'indurrebbe ad accettare senz'altro il progetto dell'on. Vitelli. Sarebbe così semplice! Due soli articoli: seimila lire ad ogni professore e 118 posti soppressi per alcuni anni; onere finanziario: otto milioni. Se il ministro del Tesoro fosse presente e dicesse di sì, io inviterei il Senato ad approvare questo progetto. Ma ho paura che, se anche il ministro del Tesoro accettasse, sarebbe il Senato a negare il consenso!

D'altra parte, si dice: e il danno dell'alta cultura? Ma da quello che si è detto si vede che in fondo non si tratta che di un rimpasto di istituzioni che già esistono. Gli incarichi già ci sono, le esercitazioni già esistono e vengono assicurate quando sono necessarie.

Pertanto il danno dell'alta cultura io non lo vedo.

Del resto l'alta cultura non ha nulla da temere da questi piccoli spostamenti tra materie obbligatorie e facoltative o per l'assegnazione di un incarico ad un professore piuttosto che ad un altro. Non confondiamo le piccole con le grandi cose. L'alta cultura ha da temere un solo pericolo; che si determini cioè una situazione troppo umiliante per i futuri coltivatori

della scienza, e ne risulti l'allontanamento dei migliori elementi con danno del prestigio futuro della nostra scienza. Perciò io dico a voi: Questa non è legge di miglioramento per tutti i professori; alcuni se ne avvantaggiano, altri ci rimettono; e ci rimettono (ed è questa la vera incapacità tecnica legislativa dei compilatori), perchè questa è la prima legge che non contiene disposizioni transitorie, che non rispetta posizioni già costituite o diritti acquisiti. Ci è voluto del coraggio per metterla insieme, presentarla e difenderla e c'è da sperare che il Senato vorrà approvarla e il Governo ne tragga motivo di stimolo perchè in altri rami della pubblica amministrazione si proceda egualmente.

Ciò che dobbiamo ottenere è non soltanto di attirare i giovani alla carriera universitaria; ma di non scoraggiare quelli che già ci sono e di indurli a non abbandonare la ricerca scientifica. Il professore che oggi conquista una cattedra si trova sottoposto a due spinte; da una parte il bisogno creato dall'insufficienza assoluta dello stipendio, dall'altra la facoltà, che consentono le disposizioni vigenti di rivolgersi allo esercizio professionale o di fare dell'altro per guadagnare molto o poco di più. Orbene; chi arriva alla cattedra conserva ancora per qualche tempo l'entusiasmo per la scienza e la passione per lo studio e per qualche tempo resiste; ma ad un certo punto cede per il miraggio di raggiungere la posizione fastosa di alcuni, ma molto spesso per assoluta condizione di bisogno. (*Approvazioni*).

Onorevole Scialoja, eravamo una sera a Parigi, lei in rappresentanza del Governo italiano alla Conferenza della Pace, io per lo studio di questioni di elettrificazione ferroviaria. Ella mi disse: È un gran peccato che lei abbia lasciato di occuparsi di scienza, e si perda invece nello studio di questi altri problemi. Io risposi, annaspando, che si può servire egualmente bene il proprio paese anche con altre forme di attività. Ed ella aggiunse (forse oggi più non se ne ricorda, ma io sì) che la scoperta della pila di Volta ha giovato più al mondo che tutte le vittorie di Napoleone.

Orbene, anch'io, onorevole Scialoja, avevo attraversato la crisi che voglio evitare per i

miei colleghi di domani. Anche per me c'è stato un momento in cui avevo bisogno; poco, ma assoluto bisogno. Ho resistito fin che ho potuto, poi ho ceduto. Sono diventato senatore, son diventato ministro, per far male alla pubblica istruzione, ma la scienza la rimpiango ancora; rimpiango soprattutto, in mezzo alle amarezze della politica, i giorni tranquilli passati tra le esperienze e le macchine; e rimpiango che dopo la morte di Augusto Righi la fisica italiana purtroppo non gli abbia saputo trovare un successore. (*Benissimo*).

Ora che cosa fa la legge con il trattamento proposto per i professionisti? Non si è voluto far loro un dispetto. Si è voluto invece che nel momento critico in cui il professore giovane oscilla assillato dal bisogno, egli trovi nel suo trattamento economico l'indispensabile, ma che sappia di perdere qualche cosa se ricorre ad altre forme più lucrose di attività.

E questo ne salverà molti, e insieme migliorerà le condizioni di quelli che lavorano di più, onorevoli colleghi. Io ho a lato a me un giovane professore, che per una delle imperfezioni della legge che qui si corregge è ancora straordinario in materie complementari. Sette, otto anni di straordinariato non bastano per diventare ordinario di materie complementari, mentre ne bastano tre per diventare ordinario di una materia fondamentale. L'inconveniente è eliminato dalle proposte attuali. Ebbene, questo giovane professore col semplice stipendio di straordinario, e senza incarichi, è vissuto in condizioni ben difficili.

Quando un giorno gli ho chiesto perchè non si serviva come noi del meccanico per andare a ritirare lo stipendio in tesoreria, mi ha risposto: « Il meccanico prende più di me, e io non voglio che egli constati questa inferiorità e ne tragga argomento per mancarmi di rispetto. A questa anormalità ho voluto provvedere; ho provveduto ai giovani che mi circondano e che sentono la incertezza del loro avvenire, perchè sanno che, se pure domani diventeranno professori, quanto daremo loro non basterà ai più elementari bisogni.

L'onorevole Vitelli ha parlato più volte dei miei ispiratori nel preparare la legge, alludendo ai dirigenti dell'Associazione universitaria. No, onorevole Vitelli, Ella, è un galantuomo e deve credere alla parola di un galantuomo.

Se io ho avuto degli ispiratori nella preparazione di questo disegno di legge, li ho avuti fra i giovani cultori della Scienza di cui ho parlato, e alle cui sorti io vedo legato in modo indissolubile l'avvenire della cultura italiana. (*Vivississimi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Vi è un ordine del giorno del senatore Vitelli del quale prego il senatore segretario Pellerano di voler dare lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Il Senato, pur riconoscendo che il disegno di legge n. 488 provvede a migliorare le condizioni economiche dei professori universitari, delibera per ragioni scientifiche e didattiche di non passare alla discussione degli articoli e invita il Governo a presentare d'urgenza un disegno di legge che quei miglioramenti economici esclusivamente contenga, e a preparare un'organica riforma universitaria che comprenda un nuovo sistema di esami universitari e la piena libertà degli studenti di regolare i propri studi ».

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale se accetta l'ordine del giorno del senatore Vitelli.

CORBINO, *relatore*. Io veramente desidererei pregare l'onorevole Vitelli di ritirare il suo ordine del giorno: non ci dia la mortificazione di non essere d'accordo con noi in una questione di tanta importanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di dichiarare se accetta l'ordine del giorno del senatore Vitelli.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Vorrei pregare anch'io l'onorevole Vitelli di ritirare il suo ordine del giorno. Egli sa perchè noi insistiamo nel chiedere che questo disegno di legge non subisca alcuna modificazione da parte del Senato e quali motivi ne reclamino la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Vitelli se insiste nel suo ordine del giorno.

VITELLI. Mi permetta il Senato due parole. Dissi già abbastanza chiaramente il mio pensiero nella seduta di ieri l'altro. Dichiaro oggi che nè le parole dell'onorevole ministro nè quelle dell'onorevole Corbino hanno scosso per nulla le mie convinzioni. Potrei ribadire quello che dissi l'altra volta, potrei aggiungere altre considerazioni e probabilmente non sarebbero tutte considerazioni inutili. Potrei anche dimostrare

che alcune cose dette dall'onorevole Corbino non hanno tutta quella importanza che egli attribuisce ad esse.

Ma giacchè mi si rivolge così istantemente e dal ministro dell'istruzione e dal relatore dell'Ufficio centrale (da due persone che stimo grandemente per scienza e rettitudine) l'invito di ritirare il mio ordine del giorno, che del resto non credo sarebbe accolto dal Senato, così acconsento a ritirarlo.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, sono apportate le seguenti variazioni:

Art. 15. — È sostituito il seguente:

Le materie d'insegnamento nelle Facoltà, Scuole, ed Istituti sono obbligatorie e facoltative. Sono obbligatorie quelle i cui insegnamenti devono essere dati in un determinato periodo di tempo e per le quali la frequenza e l'esame sono obbligatori per il conseguimento di lauree o diplomi secondo che verrà disposto dai regolamenti speciali delle Facoltà o Scuole e degli Istituti, su conforme parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Sono facoltative quelle delle quali si reputerà opportuno di istituire gli insegnamenti a sussidio o integrazione degli insegnamenti obbligatori.

Qualora per tali materie facoltative si tratti di occupare un posto di ruolo, occorrerà il parere conforme del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Su conforme parere del Consiglio superiore potranno anche esser dichiarate obbligatorie, limitatamente a talune sedi, singole materie, che abbiano particolare importanza in relazione alla sede e al carattere dell'istituto. I posti di ruolo da occuparsi per tali materie saranno però compresi fra quelli assegnati alle materie facoltative.

Art. 19. — È sostituito il seguente:

La nomina dei professori ordinari e straordinari nelle Regie università e nei Regi istituti

di istruzione superiore avviene in seguito a concorso.

Si fa eccezione a questa regola solo nel caso in cui si voglia provvedere a un posto di ordinario e si tratti di persona alla quale possa essere applicato l'articolo 24 del presente testo unico.

Art. 19-bis. — I concorsi sono banditi su proposta delle singole Facoltà o Scuole o per iniziativa del ministro e previo parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 20. — L'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

Non fa dichiarazione di eleggibilità: con relazione motivata su tutti i concorrenti, propone in ordine di merito, e non mai alla pari, al più tre candidati, oltre i professori ordinari e straordinari della stessa materia presso Regie università o Regi istituti universitari, che eventualmente prendano parte al concorso medesimo e siano giudicati graduabili.

Art. 21. — All'articolo 21 è sostituito il seguente:

Il risultato del concorso è valido per la Università e la cattedra per cui fu bandito. Tuttavia anche altri posti potranno essere conferiti, su proposta della Facoltà o Scuola alla quale occorre provvedere, ai graduati nel concorso stesso, in ordine di merito a cominciare dal primo. Occorre in tal caso che la proposta relativa della Facoltà o Scuola sia fatta entro un anno dalla deliberazione del Consiglio superiore di pubblica istruzione, di cui all'articolo precedente.

Anche trattandosi di un concorso per ordinario, gli altri designati dopo il primo potranno essere nominati soltanto straordinari. La stessa disposizione è applicabile per la cattedra per cui fu bandito il concorso, quando il primo sia stato nominato in altro posto.

Art. 24. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Per tali nomine dovrà udirsi il parere del Consiglio superiore.

Art. 25. — Ai due primi comma sono sostituiti i seguenti:

Il numero dei professori ordinari e straordinari è fissato dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge.

La tabella *A* comprende i posti assegnati alle Regie università per le materie obbligatorie e per le materie facoltative delle varie Facoltà o Scuole ed i posti assegnati alle Regie scuole di applicazione per gli ingegneri di Bologna, Pisa e Roma, al Regio istituto tecnico superiore di Milano, alla Regia scuola superiore politecnica di Napoli, alla Regia scuola superiore di architettura di Roma, alla Regia accademia scientifico-letteraria di Milano ed alle Regie scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino.

La tabella *B* comprende i posti assegnati al Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, al Regio politecnico di Torino, alla Regia scuola superiore navale di Genova, ai Regi istituti clinici di perfezionamento di Milano, alla scuola di chimica industriale di Bologna.

La tabella *C* comprende i posti di direttore dei Regi osservatorii astronomici di Milano, Napoli e Roma e del Regio osservatorio Vesuviano.

Nessun posto di professore ordinario o straordinario di materia obbligatoria o facoltativa, oltre quelli stabiliti dalle tabelle *A*, *B*, *C*, può essere istituito se non per legge.

Art. 26. — È sostituito col seguente:

In ogni Università o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potrà nominare di regola che un solo professore ordinario o straordinario.

Soltanto nel caso in cui il numero degli iscritti al corso sia rilevante potranno essere nominati per uno stesso insegnamento obbligatorio due professori ordinari o straordinari. Occorrerà per questo la proposta della Facoltà o Scuola e il parere conforme del Consiglio superiore.

Art. 27. — Sono soppressi i due ultimi comma.

Art. 28. — È aggiunto il terzo comma seguente:

Nessuno può contemporaneamente essere professore ordinario o straordinario in un istituto universitario e in una scuola media, sia dipendente dal ministero dell'istruzione o da altri ministeri.

Art. 28-bis. — I professori ordinari e straordinari hanno diritto di impartire un secondo insegnamento retribuito oltre quello di cui ciascun professore è ordinario o straordinario.

Il secondo insegnamento può essere costituito tanto da lezioni, quanto da esercitazioni su materia obbligatoria o facoltativa, secondo i criteri dell'articolo 29-ter.

In ogni caso il numero complessivo di ore settimanali per i due insegnamenti non potrà essere inferiore a sei.

Per il secondo insegnamento sarà corrisposto un assegno di lire 6.000 annue ai professori ordinari e di lire 4.000 agli straordinari.

Per i professori che siano deputati o senatori il secondo insegnamento non potrà essere costituito che dal corso di esercitazioni sulla loro materia.

Per i professori di materie sperimentali, che dirigono nel loro istituto esercizi obbligatori, questi esercizi valgono come secondo insegnamento.

Lo stesso assegno di cui al presente articolo sarà corrisposto ai professori ordinari e straordinari di quelle materie per la cui trattazione il Consiglio superiore riconosca la necessità di almeno sei ore settimanali.

In tal caso, come in quello considerato nel comma precedente, non si può conferire ai professori altro insegnamento retribuito.

L'assegno di cui al presente articolo non è valutabile agli effetti della pensione.

Art. 28-ter. — Ai professori ordinari e straordinari che nei tre anni precedenti siano stati iscritti nei ruoli nominativi d'imposta di ricchezza mobile per un reddito derivante da esercizio professionale pari o superiore nella media annua all'assegno stabilito nell'articolo 28-bis precedente non potrà essere conferito un secondo insegnamento retribuito, nè si applicheranno le altre norme dell'articolo medesimo.

Non si terrà conto dei redditi derivanti da opere dell'ingegno regolate dalla legge sui diritti d'autore e dalla legge della proprietà industriale.

A chiunque, titolare di una cattedra di Istituto superiore, abbia per qualunque titolo altro insegnamento in istituti di grado superiore, qualunque ne sia il carattere, o sia contemporaneamente professore di scuole medie, non potrà essere dato altro insegnamento nè potranno essere applicate le altre norme del precedente articolo.

Art. 28-quater. — L'incarico di un insegnamento o di un corso di esercitazioni a chi non sia professore ordinario o straordinario è retribuito con lire 6.000 annue; tale retribuzione sarà ridotta a lire 4.000 se l'incaricato ha altro ufficio pubblico retribuito.

Art. 28-quinques. — I direttori di gabinetti, laboratori e cliniche forniti di dotazione fissa annua sul bilancio dello Stato, ai quali non siano applicabili il 6° e il 7° comma dell'articolo 28-bis e che non abbiano un secondo insegnamento retribuito ai sensi dell'articolo 28-ter, avranno, oltre allo stipendio normale, uno speciale assegno di direzione non minore di lire 500 nè maggiore di lire 1000.

Tale assegno sarà istituito con decreto Reale previo parere conforme del Consiglio superiore di pubblica istruzione, e non sarà valutabile agli effetti della pensione.

Art. 28-sexies.

I professori senatori e deputati, qualora per questa loro funzione non possano regolarmente svolgere il corso delle lezioni o delle esercitazioni, sono tenuti a provvedere a proprie spese per la supplenza con le norme da stabilirsi per regolamento.

Art. 29. — Sono soppressi i due primi commi.

Art. 29-bis. — Ai professori ordinari e straordinari spetta il diritto di partecipare al provento delle tasse universitarie.

All'uopo ogni studente od uditore verserà annualmente, per il titolo di *tassa accademica*, la

somma di lire 100 direttamente alla Cassa della Università o dell'Istituto a cui si iscrive, restando diminuita di ugual somma la sopratassa di iscrizione.

Colle tasse accademiche versate dagli studenti si costituirà un fondo speciale per ciascuna Università od Istituto, che sarà distribuito per due terzi ugualmente fra tutti i professori ordinari e straordinari di quella Università od Istituto e per l'altro terzo in proporzione del numero degli studenti iscritti all'anno di corso nel quale è consigliata dalla Facoltà la materia di ciascun professore.

Per i corsi biennali e triennali si considerano come iscritti quelli del primo anno nel quale la materia è consigliata e metà di quelli dell'anno o degli anni successivi.

La somma spettante a ciascun professore non potrà essere inferiore a lire 1,500, nè superiore a lire 6,000 per i professori ordinari, e non inferiore a lire 1,000 nè superiore a lire 5000 per gli straordinari. Il minimo è elevato a lire 2,000 per gli straordinari e lire 2,500 per gli ordinari nelle università e negli istituti che hanno più di 1,000 studenti iscritti. Il Tesoro provvederà le somme occorrenti per raggiungere il minimo e assorbirà la parte eccedente il massimo delle somme ripartite.

Se vi siano in una stessa città più Istituti superiori regi, essi saranno considerati agli effetti del presente articolo come un Istituto solo e i versamenti saranno conglobati e distribuiti con le norme da stabilirsi dal regolamento.

Art. 29-ter. — L'assegnazione del secondo insegnamento ai professori che vi hanno diritto sarà fatta dal rettore, o dal capo dell'Istituto, su conforme proposta della Facoltà o scuola.

Si dovranno prima coprire le esercitazioni che su conforme parere del Consiglio superiore siano dichiarate complemento necessario di un insegnamento obbligatorio e, seguendo il criterio dell'affinità, gli insegnamenti di materie obbligatorie cui non si fosse provveduto ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 24 e 34.

Quando non sia disponibile un insegnamento obbligatorio affine o un corso di esercitazioni in materia affine, obbligatorio ai sensi del precedente comma, si attribuirà come secondo inse-

gnamento una materia facoltativa o un corso di esercitazioni.

Gl'insegnamenti obbligatori o facoltativi ed i corsi di esercitazioni obbligatori che non fossero assegnati a professori ordinari o straordinari saranno conferiti per incarico a professori non di ruolo con le norme stabilite dal regolamento.

Il conferimento dell'incarico è compatibile con l'esercizio della libera docenza.

Gli studenti saranno tenuti a frequentare le esercitazioni dichiarate complemento necessario di un insegnamento obbligatorio nell'ordine stabilito dalle Facoltà o Scuole.

Contro la decisione della Facoltà, che ha carattere esecutivo, è ammesso, entro i trenta giorni, il ricorso al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Art. 29-quater. — Per far fronte ai nuovi oneri determinati dalla applicazione delle disposizioni stabilite nei precedenti articoli 28-bis e seguenti al personale del Regio istituto di studi superiori di Firenze, della Regia scuola navale superiore di Genova, dei Regi istituti clinici di perfezionamento di Milano, della Scuola superiore di chimica industriale di Bologna, il Tesoro provvederà all'assegnazione dei maggiori fondi occorrenti agli istituti stessi, quando sia accertata la impossibilità di provvedervi con i mezzi del proprio bilancio.

Art. 29-quinquies. — Ai direttori degli osservatori astronomici di Milano (Brera), Napoli (Capodimonte), Roma (Collegio Romano) e dell'Osservatorio vesuviano di Napoli, oltre allo stipendio, spetta un'indennità annua di L. 3,000.

Art. 29-sexies. — Al professore ordinario o straordinario di discipline archeologiche nominato temporaneamente direttore della Scuola archeologica italiana di Atene spettano le competenze per il secondo insegnamento e per quote sulla sopratassa d'iscrizione alle quali avrebbe diritto qualora esercitasse il suo normale ufficio presso l'Università o l'Istituto d'istruzione superiore a cui appartiene.

Art. 30. — Ai comma 1 e 3 sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

I posti di ordinario, che si renderanno vacanti nel ruolo di cui all'articolo 25 e alla tabella A della presente legge debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo nell'ordine della loro anzianità a datare dalla rispettiva domanda e secondo le norme stabilite dall'articolo 23 del testo unico.

Per la nomina ai posti di ordinario di cui alla tabella B della presente legge sono applicabili le norme di legge vigenti per ciascun Istituto.

Art. 32. — Al primo comma è sostituito il seguente:

Tutti i professori sono obbligati a dare entro l'anno accademico e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso non meno di 50 lezioni e il doppio nel caso che abbiano assunto un secondo insegnamento o nel caso del terzo ultimo comma dell'articolo 28-bis.

Il libero docente sarà tenuto a far risultare il numero di lezioni impartite sul proprio registro delle lezioni, come il professore ufficiale.

Art. 34. — È sostituito il seguente:

I professori ordinari e straordinari delle Regie università e dei Regi istituti superiori di grado universitario possono, con il loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra università o di altro istituto.

I professori ordinari possono altresì essere trasferiti, con il loro consenso, anche nella stessa università od istituto, ad un'altra cattedra, ma in questo caso:

a) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze tra loro intimamente connesse, a seconda di quanto verrà stabilito dai regolamenti speciali delle Facoltà o Scuole, oppure:

b) il professore, di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualità di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra a cui occorre di provvedere o essere riuscito nella terna in un concorso bandito per essa.

Sia nel caso del 1° come del 2° comma pel trasferimento occorre la proposta della Facoltà interessata e il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Potranno essere trasferiti alle Università e agli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione anche i professori ordinari e straordinari degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, che dipendano da altri Ministeri purchè:

a) questi professori abbiano già effettivamente occupato nelle Università in qualità di ordinari o straordinari una cattedra della stessa materia di quella cui intendono essere trasferiti, ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per ordinario o straordinario della stessa materia in una Università;

b) e gli ordinamenti degli Istituti superiori cui appartengono consentano il trasferimento di un professore ordinario o straordinario di Università agli Istituti medesimi.

Art. 41-bis. — I funzionari del ruolo degli osservatori astronomici, che hanno grado di astronomo, compiuti i 75 anni di età, sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante a termini di legge.

Art. 70. — *Al secondo comma è sostituito il seguente:*

Il rettore è nominato con decreto reale tra i professori ordinari od emeriti secondo le norme stabilite dal regolamento generale universitario. Egli dura in carica per un triennio ed è rieleggibile per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potrà essere ancora eletto ed alla scadenza immediatamente rieletto, e così di seguito.

Art. 81. — *È sostituito il seguente:*

I presidi delle Facoltà sono nominati con decreto Reale tra i professori ordinari o tra i professori emeriti delle rispettive Facoltà, su una terna proposta dalla Facoltà stessa. Stanno in ufficio tre anni e sono rieleggibili per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potranno essere ancora eletti, ed alla scadenza immediatamente rieletti, e così di seguito.

Il professore più anziano della Facoltà sostituisce il preside in tutti i casi di assenza.

I presidi esercitano, subordinatamente al rettore, nelle Facoltà alle quali sono preposti e sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime, l'autorità che questi esercita nell'intera Università.

Convocano le Facoltà e ne presiedono le adunanze.

Art. 84. — *È sostituito il seguente:*

L'accademia stabilita in Milano sarà retta da un preside nominato con decreto reale con le norme di cui al precitato articolo 70. Egli eserciterà nell'accademia la autorità stessa che è attribuita ai rettori e ai presidi nelle università.

Al preside suddetto si continuerà a corrispondere l'indennità stabilita dal Regio decreto 13 maggio 1920, n. 929.

Art. 85-bis. — I laureati o diplomati nelle università libere saranno tenuti a pagare per il conseguimento e per il riconoscimento, a tutti gli effetti pubblici, della laurea o del diploma, una tassa erariale pari alla differenza tra l'importo complessivo delle tasse pagate nelle Università libere e quelle prescritte per le Università Regie.

Non è ammessa la dispensa dal pagamento di detta tassa erariale. Per la dispensa dalle altre tasse valgono le norme prescritte per tale dispensa a favore degli studenti delle Università Regie.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immatricolati nelle Università libere anteriormente all'anno scolastico 1922-23.

Art. 85-ter. — Le tasse scolastiche per gli iscritti all'università di Macerata sono aumentate di somma pari all'importo complessivo degli aumenti portati dal Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e da quello che sarà emanato in virtù dell'art. 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, alle tasse fissate dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, e tale aumento sarà devoluto all'erario dello Stato.

Art. 87. — È aggiunto il seguente comma:

Agli stranieri iscritti nelle università e negli istituti d'istruzione superiore può essere accordata, per i primi due anni della loro iscrizione, la dispensa dal pagamento delle tasse di immatricolazione e d'iscrizione e delle sopratasse di iscrizione e d'esami indipendentemente dal profitto negli studi e purchè siano in disagiata condizione economica, giusta le norme da fissarsi con decreto reale.

Art. 115. — È sostituito il seguente:

In luogo dei maggiori proventi complessivi annuali delle tasse di cui alla legge 28 maggio 1903, n. 224, è iscritto e consolidato nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione l'ammontare del fondo stanziato in sostituzione dei detti maggiori proventi nello stato di previsione del detto Ministero per l'esercizio finanziario 1920-21.

In aumento di questo fondo è iscritta la somma corrispondente ad un terzo del maggior provento accertato delle tasse scolastiche per l'esercizio 1920-21 in dipendenza dell'aumento portato dal Regio decreto 9 maggio 1920, numero 1058.

Il fondo predetto sarà per metà distribuito alle università e agli istituti superiori che hanno contribuito a formare i detti maggiori proventi assegnandosi a ciascuna università od istituto superiore una quota-parte del fondo nella proporzione del contributo che ciascuna università o ciascun istituto d'istruzione superiore ha dato per formare il fondo predetto nell'esercizio 1920-1921.

L'altra metà dello stesso fondo resta a disposizione del ministro della pubblica istruzione per assegnare a Istituti scientifici, gabinetti, laboratori, musei, biblioteche speciali di Facoltà, Scuole od Istituti.

La quota-parte del fondo assegnato a ciascuna università o istituto superiore sarà erogata, su deliberazione del Consiglio accademico o del Consiglio della Scuola od Istituto superiore, sia in aumento delle dotazioni dei singoli istituti o scuole e per il personale assistente o inserviente, sia per borse di studio e posti di perfezionamento, sia per le dotazioni ed il personale delle biblioteche universitarie.

Art. 118-bis. — Il provento della sopratassa di iscrizione che sarà istituita in virtù dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, è devoluto per tutti gli Istituti e scuole all'erario dello Stato, comunque sia diversamente disposto da leggi o decreti anteriori.

Sono altresì devoluti all'erario dello Stato i due terzi del maggior provento delle tasse di iscrizione derivanti dal Regio decreto 9 maggio 1920, n. 1058, pagate dagli studenti iscritti alla scuola preparatoria annessa al Regio istituto tecnico superiore di Milano; e agli istituti di cui al precedente art. 29-*quater*.

Art. 121. — Soppresso.

Art. 122. — Soppresso.

*Art. 122-bis. — I professori che alla pubblicazione della presente legge godono di un assegno per direzione di gabinetto o di clinica, lo conserveranno. In tal caso la retribuzione che dovrà essere loro corrisposta per il secondo insegnamento ai sensi del precedente articolo 28-*bis* sarà ridotta fino alla concorrenza dell'ammontare dell'assegno stesso, e non sarà applicabile la disposizione dell'articolo 28-*quinquies*.*

Art. 126. — Soppresso.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Innanzi tutto bisognerebbe sapere che valore ha la discussione che noi faremo sui singoli articoli: il Governo e l'Ufficio centrale sono disposti ad accettare qualche emendamento? Perchè altrimenti temo che la discussione sia pura perdita di tempo.

Nel ritirare il mio ordine del giorno, che era di condanna generale della legge, credevo già di sapere che non di questo si sarebbero contentati l'onorevole ministro e l'onorevole relatore; essi vogliono che la legge passi con tutte le virgole e con tutti i punti che ha, e magari con gli errori di ortografia e peggio. E allora io mi domando a che scopo si discute, se presumibilmente il Senato vuol seguirli su questa via?

PRESIDENTE. Io non so qual'è l'intimo pensiero dell'onorevole ministro: potrà essere quello che ella ha indicato e cioè che la legge passi con tutte le virgole e con tutti i punti.

Però al ministro non può venire in mente di menomare i diritti del Senato rifiutando l'esame degli emendamenti che sono presentati. Quindi se ella ha emendamenti da presentare, li presenti e li svolga: il Senato farà quello che crederà, dopo aver udite le ragioni sue e quelle dell'onorevole ministro.

VITELLI. Allora dirò qualcosa dell'articolo 19-bis, concepito in questo modo: « I concorsi sono banditi su proposta delle singole Facoltà o scuole o per iniziativa del ministro, e previo parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione ». Intendo benissimo le ragioni che hanno indotto i compilatori della legge, che hanno indotto, diciamo pure, l'on. Corbino, a introdurre questo articolo, perchè si può verificare, e si è qualche volta verificato, l'inconveniente che alcune Facoltà, per puro e semplice interesse di alcuni dei suoi membri, abbiano ritardato l'apertura del concorso ad una cattedra tenuta intanto a titolo d'incarico da un collega. Questo è l'inconveniente. Ma badiamo bene che si dimentica così il vantaggio che si ha, quando la Facoltà è lei giudice dell'apertura o no del concorso. Una Facoltà forte, rispettabile, se non vuole l'apertura di un concorso, è perchè prevede che il concorso non le darà risultati scientifici buoni. Tale vantaggio è tolto ora perchè si consente esplicitamente l'iniziativa del ministro, il quale ministro è sempre una persona altamente rispettabile, ma è sempre una persona che subisce l'influenza dei suoi colleghi e degli amici dei suoi colleghi. Per conseguenza, anche quando una Facoltà non avrà voluto l'apertura del concorso, per ragioni ideali e scientifiche, si troverà sempre il modo di giungere alla persona del ministro per fargli bandire il concorso e per favorire quelle tali persone che, secondo il giudizio della Facoltà, non sono scientificamente e didatticamente desiderabili.

SUPINO. Ma c'è un Consiglio superiore dell'Istruzione!

VITELLI. Benedetto collega Supino, che ha tanta fiducia nel Consiglio superiore! Volevo, dunque, anche io pregare il Governo e l'Ufficio centrale, che dove è detto « previo parere del Consiglio superiore », si dica invece « previo parere favorevole, ecc. ». Ricordiamoci quante volte i ministri hanno interpretato strettamente alla lettera questo « previo parere », e lo hanno ridotto a semplice formalità.

Se l'ora non fosse così avanzata, e se non ci fosse la fretta di finire questa discussione, avrei aneddoti molto divertenti, molto esilaranti, da raccontare: ne voglio dire uno solo. Dio buono, si perderanno due o tre minuti, senza gran danno della cosa pubblica!

Se andate a leggere le disposizioni che vi sono nella nostra legislazione per ciò che riguarda il pareggiamento e la regificazione delle scuole, troverete, un'infinità di garanzie sulla carta, e direte: « quanto è difficile rendere pareggiata una scuola! » Ebbene, non ostante questo, si sono pareggiate e poi regificate infinite scuole, e però lo Stato tiene oggi un numero straordinario di scuole, che non sa regolare, che non sa mantenere così come dovrebbero essere mantenute. Una volta, al Consiglio superiore, che era un po' diverso da quello che è oggi, un Consiglio superiore del tempo mio, di più di trenta anni fa, quando in esso non erano ancora senatori e deputati in quanto senatori e deputati (non occorre aggiungere che non intendo biasimare né i colleghi né i membri dell'altro ramo del Parlamento: ripeto soltanto quello che dissi altra volta, essere assurdo che elementi politici del potere legislativo, in quanto tali s'infiltrino, nei corpi consultivi delle amministrazioni), al Consiglio superiore di allora, anzi alla Giunta del Consiglio superiore, pervenne d'urgenza una domanda di pareggiamento di una scuola, che non voglio nominare, precisamente l'ultimo giorno in cui la Giunta teneva seduta. Fu rimandata a me la relazione, ma ad un altro collega giunse, quasi contemporaneamente, una lettera anonima, in cui si diceva che si stesse bene attenti, perchè alcuni dei documenti presentati da quella scuola erano falsi.

Allora si discusse un po' se si dovesse o no tener conto della lettera anonima. Si finì col dire: non ne teniamo conto ufficialmente; ma, insomma, stiamo molto attenti a quello che facciamo. Tanto più che alcuni giorni innanzi si era verificato altro casetto analogo di un tale che domandava il riconoscimento di certi suoi diplomi; ed anche lì avevamo avuto una lettera anonima in cui si affermava che i documenti erano falsi. Noi li avevamo esaminati con ogni attenzione; e non si riuscì a scoprire il falso, se non all'ultimo momento, per merito del senatore Maragliano, il quale guardando contro luce la carta bollata, si accorse che un docu-

mento che doveva essere, supponiamo, del 1921, era redatto su carta del 1922.

Istruito da ciò che in quell'altro caso aveva fatto il senatore Maragliano, cominciai ad esaminare i documenti; ma siccome c'era un giorno solo di tempo, si concluse di rimandare le carte al ministro, dicendo di sospendere per il momento ogni giudizio, e riservandoci di dare il parere nella sessione successiva che doveva aver luogo non più di quindici giorni dopo.

Uscimmo quindi con la coscienza tranquilla dalle sale della Giunta del Consiglio superiore; ma il giorno dopo leggemmo sui giornali un decreto del ministro del tempo, col quale, « vista la domanda di pareggiamento, ecc., *udito il parere* della Giunta del Consiglio superiore si concede, ecc. »!

Udito cioè il parere che la Giunta non gli aveva dato, e aveva solo promesso di dare!

Dunque, pur senza che io abbia fiducia illimitata in siffatta garanzia, si dovrebbe almeno aggiungere « previo parere *favorevole* del Consiglio superiore ».

CORBINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Dichiaro che l'aggiunta delle parole « conforme parere » mi sembra non necessaria per queste ragioni: oggi quando è vacante una cattedra, si suole coprirla o per nomina in base a concorsi o per trasferimento, o per l'art. 24 di iniziativa del ministro.

Si è discusso molto nel passato se il ministro avesse o no la facoltà, secondo le disposizioni di legge, di bandire per propria iniziativa il concorso. E la questione fu dibattuta al Consiglio superiore dell'istruzione e credo al Consiglio di Stato. Fu così riconosciuto che tale facoltà era discutibile; mentre il ministro può bandire il concorso se il Consiglio ne prenda l'iniziativa. Dato il pericolo che si può manifestare, cioè che alcune cattedre rimangano troppo a lungo vacanti, si è pensato di dare questa facoltà al ministro, soprattutto perchè egli ne ha per legge una assai più importante, quella cioè delle nomine senza concorso in base all'articolo 24. E sarebbe assai curioso che il ministro avesse la facoltà di nominare il primo cittadino che passa per la strada, ma non potesse indire un concorso che designi il migliore da nominare.

Quanto al « parere conforme » non mi pare il caso di applicare una tale garanzia. Il peggio che il ministro potrà fare è di aprire il concorso, nel quale riuscirà il più degno. E si osservi che la necessità del parere conforme non si riconosce nemmeno nel caso più grave, la nomina senza concorso per l'art. 24.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *della ministro pubblica dell'istruzione*. Alle osservazioni fatte dall'onor. Corbino devo aggiungere che il senatore Vitelli sa che le ragioni a cui s'ispirano le facoltà non sono sempre ideali: ci sono parecchie cattedre tenute per incarico da molti anni e che precludono la via a giovani che lavorano seriamente. Certo in teoria ha ragione il senatore Vitelli, ma in pratica, bisogna pur dirlo, le facoltà che si ispirano a queste ragioni superiori non sono frequenti. D'altro canto fo notare che chiedere il parere favorevole del Consiglio superiore toglie per conseguenza qualsiasi responsabilità al ministro della pubblica istruzione che invece deve avere il coraggio di assumere le proprie responsabilità: ministri che aspirino a ridurre la loro funzione a quella di emarginatori di pratiche debbo pensare che non sia facile trovarne.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Nè il ministro nè l'onorevole relatore hanno risposto veramente a tono alle mie osservazioni, perchè non avevo mica detto che si verificassero sempre quei dati casi, ma avevo detto che le Facoltà avevano qualche volta questo vantaggio, che, conoscendo esse la condizione di determinate scienze nel nostro paese in determinati momenti, potevano chiudere il passo a mediocrità troppo mediocri, senza negare nè punto nè poco quello che ha affermato l'onorevole Corbino, che cioè qualche volta, forse anche frequenti volte, specie nelle Facoltà professionali, si abusasse del diritto di non bandire il concorso, per favorire qualche collega o per altro anche meno confessabile fine. Rimpiangevo soltanto che ad una Facoltà forte, ben ordinata e composta di uomini di valore, fosse tolto un mezzo di evitare che nel suo seno si introducessero elementi troppo mediocri.

E giacchè ho la parola, onorevole ministro, aggiungerò una osservazione di non piccola importanza.

L'introduzione in una Facoltà di elementi un po' scadenti, porta fatalmente all'abbassamento della Facoltà; gli scadenti paralizzano la forza anche di quelli che sono da più di loro. In una occasione posteriore questi mediocri esercitano la loro influenza per attrarre nella stessa Facoltà persone anche più mediocri di loro, e così di seguito. Ella sa benissimo, onorevole Corbino, che gli uomini di valore in una Facoltà non hanno nessun ritegno, non hanno nessuna antipatia che vengano altri uomini di altissimo valore al loro fianco; quando invece le mediocrità hanno guadagnato terreno, esse tendono naturalmente ad aver vicine persone più basse di loro. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelli propone al comma 19 *bis* di sostituire alle parole « Previo il parere del Consiglio » le altre « Previo parere conforme ecc ». Questo emendamento non è accettato nè dal ministro nè dall'Ufficio centrale.

Lo pongo ai voti; chi l'approva è pregato di alzarsi.

L'emendamento non è approvato.

CORBINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Sull'articolo 28 *bis* desidero che il ministro chiarisca un punto relativo all'assegnazione del secondo insegnamento. Quello che dico vale anche per l'art. 29 *ter* dove è precisato il modo di assegnazione del secondo insegnamento con questo criterio, che si dovranno prima coprire le esercitazioni che su conforme parere del Consiglio superiore siano dichiarate complemento necessario di un insegnamento obbligatorio e le materie obbligatorie ecc.

Ora in seguito alla discussione di carattere finanziario e didattico che si è svolta sia nel discorso del collega Einaudi sia nel mio discorso di oggi è necessario che il maggior numero di incarichi di materie obbligatorie sia assegnato ai professori di ruolo, senza di che si aumenterebbe l'esercito degli incaricati non professori e si accrescerebbe l'aggravio del tesoro. Così che sarebbe opportuno che nel regolamento si stabilisse bene che si potrà passare ad assegnazioni di materie facoltative

e di esercitazioni non obbligatorie, soltanto dopo l'assegnazione degli insegnamenti obbligatori.

Da questo punto di vista il regolamento non farebbe che ripetere quanto è detto nella legge, ma un altro punto conviene chiarire: nel regolamento noi desideriamo sia consentito che il secondo insegnamento possa venire assegnato anche in un istituto superiore governativo della stessa città diverso dal proprio, in modo che prima di passare alle materie facoltative o alle esercitazioni non obbligatorie si possano coprire gli insegnamenti obbligatori eventualmente vacanti in un'altra Facoltà collaterale o in istituti superiori dipendenti dal ministero dell'istruzione nella stessa città.

Ad esempio una scuola di ingegneria è abitualmente staccata dall'università: vi è un insegnamento di materie giuridiche che viene dato per incarico. Si dovrebbe stabilire nel regolamento che tra le materie obbligatorie per i professori della Facoltà di giurisprudenza sia anche compreso l'insegnamento di materie giuridiche da impartirsi nella scuola d'ingegneria.

La legge non si oppone a ciò perchè non si dice in nessun punto che il secondo insegnamento debba essere dato nella sede dell'istituto.

Prima di passare oltre sarebbe opportuno che l'onorevole ministro esponesse la sua idea in merito a tale questione.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Assicuro l'onorevole Corbino che nella compilazione del regolamento sarà tenuto conto delle sue osservazioni, che io condivido perfettamente.

VITELLI. Domando la parola sul comma sesto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLI. In questo sesto comma è detto: « per i professori di materie sperimentali, che dirigono nel loro istituto esercizi obbligatori, questi esercizi valgono come secondo insegnamento ».

Non propongo emendamenti, ma desidero quella spiegazione che mi può dare l'onorevole Corbino, il quale ha un gabinetto ed un labo-

ratorio. Le esercitazioni, come egli ha detto, non sono cosa nuova, ma furono istituite dal ministro Croce. Ora io vorrei sapere dall'onorevole Corbino, come semplice spiegazione, se consta a lui che dal tempo in cui sono state istituite le esercitazioni, i professori direttori di laboratori (non parlo di lui, intendiamoci bene) di fisica, chimica e simili abbiano fatto qualche cosa di più di quello che facevano prima e che hanno sempre fatto. Il senatore Corbino ha insistito molto sul concetto che la nuova legge perequava le condizioni dei professori, e ricordo la sua parola che colui il quale lavora di più, deve essere pagato di più. Ora io gli domando se, per la pratica che egli ha delle scienze sperimentali, pratica che non ho io, gli consta che questi signori professori i quali avranno gli stessi vantaggi di tutti gli altri, tranne quelli che ci perdonano per una più equa ripartizione, hanno fatto veramente, dopo le esercitazioni istituite dall'onorevole Croce, qualche cosa di più di quello che facevano prima.

CORBINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Rispondo subito all'onorevole Vitelli. La regola è questa. Il secondo insegnamento impone tre ore settimanali di lezione. Invece gli esercizi negli istituti sperimentali si svolgono per cinque o sei ore al giorno, di modo che si superano le 36 ore alla settimana. Non si potrebbe certo pretendere che un direttore di istituto sperimentale assumesse su di sé tutto questo lavoro.

Ma siccome può apparire che questa disposizione sia solo di vantaggio ai direttori d'istituto, io dimostrerò all'onorevole senatore Vitelli che non è così.

Osservo subito che questa disposizione si sarebbe potuto sopprimere poichè già è contenuta in una disposizione anteriore. Ma si è voluto ribadire il concetto e non senza ragione.

Infatti un professore di materie sperimentali potrebbe avere interesse a non prendere le esercitazioni ma ad assumere un insegnamento di materia obbligatoria, che normalmente esiste come un secondo corso fatto ad allievi di altre Facoltà con scopi ed indirizzo diverso. Ad esempio il professore di fisica fa il suo insegnamento per gli ingegneri ma ne fa anche un secondo per i medici. Ora questo professore potrebbe

avere interesse a prendere come secondo insegnamento il corso per i medici, perchè così aumenterebbe il numero degli studenti iscritti e accrescerebbe quindi la sua quota di partecipazione alle tasse. Con questa disposizione invece si ottiene che il professore si dovrà occupare delle esercitazioni sperimentali, e nel regolamento si stabiliranno le norme per obbligarvelo; mentre il secondo insegnamento che si renderà disponibile potrà affidarsi come incarico ad un assistente libero docente, migliorandone la posizione economica e permettendogli di raggiungere con maggiore tranquillità la carriera superiore. Il regolamento naturalmente provvederà a far sì che i direttori si occupino delle esercitazioni sperimentali come è necessario.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Il senatore Corbino anche questa volta, e certamente per colpa mia, non ha risposto interamente alla mia domanda, perchè egli ha voluto rispondere che nei Gabinetti del genere di cui si è occupato si fanno molte ore di lezione, ma ha dimenticato di dire chi le fa queste molte ore di lezione. A me consta infatti che in molte Università i professori non fanno quasi mai lezione, ma sono gli assistenti che la fanno. Su questo particolare, che l'onorevole senatore Corbino dovrebbe certamente conoscere, non mi basta che abbia fatte molte lezioni lui, quando ho motivo di credere che gli altri non facciano lo stesso...

CORBINO, *relatore*. Mi permetta il senatore Vitelli; io sono il senatore Corbino e posso dire se faccio o no lezione; che altrettanto facciano i miei colleghi, a me non tocca di dirlo, e non è questa la sede per occuparsene.

VITELLI. Dirò allora un'altra cosa: forse era molto meglio redigere l'articolo un po' più chiaramente, invece di dire « valgono come secondo insegnamento ». Nel regolamento bisognerà, dunque, spiegare la cosa molto bene.

CORBINO, *relatore*. Ma questo è già detto chiaramente nella disposizione di legge.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Non presenterò nessun emendamento, non solo perchè so preventivamente che sarebbe respinto, ma anche perchè ho fede che il relatore e l'onorevole ministro vorranno

nel regolamento tener conto di ciò che al Senato e a loro sia per sembrare giusto nelle mie osservazioni circa questo gruppo di articoli.

Il difetto principale di una parte della legge è già stato messo in evidenza da altri colleghi, e sta in questo, che il disegno, avendo in vista soltanto un gruppo di insegnamenti, cioè piuttosto una Facoltà che un'altra, si è voluto adattarlo a tutti gli insegnamenti, a tutte le Facoltà.

Ora, che i bisogni delle singole Facoltà siano assai diversi, ne abbiamo avuta una riprova anche in questo momento, a proposito delle osservazioni fatte dall'onorevole Vitelli sull'insegnamento pratico della fisica.

Ad esempio, nella Facoltà di filosofia e lettere, alla quale ho l'onore di appartenere, non abbiamo i gabinetti, se non per la geografia, la paleografia e diplomatica, la storia dell'arte, l'archeologia, e tal volta anche la psicologia sperimentale: e alcuni di essi non son neppure veri e propri gabinetti; sono raccolte di oggetti dimostrativi, nè vi si fanno esperimenti.

I gabinetti dei professori di letteratura sono le biblioteche pubbliche e gli archivii; e più specialmente la libreria personale, che tante volte è costata sudori, spesso di sangue, all'insegnante che se l'è messa insieme, di anno in anno, secondo le sue necessità scientifiche e didattiche.

Quando dunque si stabiliscono cinquanta esercitazioni, per assegnare un compenso in più all'insegnante cattedratico di materie letterarie e filosofiche, che cosa si vuol dire? Su questo punto conviene intendersi chiaro, perchè il regolamento possa specificare ciò che nella legge, invece di specificato, è, a mio parere, confuso.

E qui mi permetta il Senato di prender l'esempio dalla materia che conosco più direttamente e della quale ho quindi più pratica; ma quel che dirò della cattedra d'italiano varrà per le altre congeneri.

Il professore di letteratura italiana non può certamente fare sì che gli scolari che gli vengono dalle scuole medie scrivano tutti bene in italiano. Gli vengono di vario temperamento artistico, gli vengono preparati meglio o peggio da un istituto medio o da un altro; ed egli, senza neppure un esame di ammissione, deve accettarseli quali sono. Cerca di migliorarli quanto può, nelle condizioni universitarie

presenti, anche facendoli scrivere, ma più cercando di formarne il gusto e persuaderli a scrivere meglio. E qui si noti che una parte dei nostri studenti viene nella Facoltà letteraria con una idea molto errata degli studi nostri; viene con l'idea d'esserne aiutato a diventare un artista. Perciò gli studenti, specialmente i novellini, chiedono talvolta candidamente, talvolta con burbanza, che noi giudichiamo se i loro versi son buoni, se il loro romanzo merita o no di essere stampato, se il loro dramma è degno di salire sulle scene. Si dice loro di sì? Stimeranno un vecchio invidioso il maestro e gli diverranno ostili se non trovi loro anche l'editore pei versi o pel romanzo, se non faccia al libro una prefazione, se non vada personalmente a parlare col capocomico. Il professore di lettere si sottrae quanto può a questi oneri; ma farebbe cosa contraria al suo dovere se, quando è il caso, non vi si sobbarcasse. Perchè posso dirlo, alcuni che oggi hanno un nome onorato nell'arte italiana, nel mandarmi (scusate se cito il caso mio) le loro opere applaudite nei teatri o lette con piacere in tutta Italia, credono talvolta, per bontà loro, di riconoscere, e talvolta lo fanno anche pubblicamente, che debbono qualcosa al primo incitamento, all'incoraggiamento, ai consigli, agli aiuti, che hanno avuto da me quando erano studenti miei. E così accade ai colleghi. Quindi non si può riconoscere nei professori letterati o filosofi quel dovere di revisione, anche letteraria, artistica, scientifica, fatta in via privata e, direi, paternamente amichevole. Ma non intendo davvero che a ciò debba e possa restringersi tutto l'insegnamento loro.

Vi è una parte che riguarda non più la revisione dei lavori artistici o scientifici degli studenti, ma lo studio metodico della materia. Che cosa vorrà dire allora l'esercitazione (seguo col mio caso) per un professore di letteratura italiana? Posso rispondere, se Dio vuole, con prove evidenti. Una la ho presentata personalmente, poco fa, all'amico Corbino (sono contento di poter dire così: « all'amico », invece del solito « onorevole ») e la ho mostrata anche al ministro. Per varii anni ci ho rimesso, con le esercitazioni, qualche centinaio di lire, per poterle fare a mio modo. Ecco qui un volume stampato a Firenze nel 1905: « Esercitazioni sulla letteratura religiosa in Italia nei secoli XIII e

XIV ». Chi ne scorra l'indice vedrà subito che sunti di lavori in iscritto e sunti di conferenze orali fatte da' migliori studenti vi sono raccolte insieme ordinatamente: e nell'indice stesso noterà nomi ora illustri o chiari di professori universitari, di eccellenti insegnanti nelle scuole medie, di brillanti giornalisti. Costoro presero in quell'anno, 1905, un vivo interesse alle esercitazioni sopra l'importante argomento, e tutta quanta essa materia fu trattata; e poi raccolta nel volume, dalla bibliografia iniziale alla pubblicazione di alcuni testi inediti. Nella prefazione ebbi a dire come nella mia scuola era nato il libro.

Ma qui mi conceda il Senato una parentesi, perchè, da varii giorni, mi sembra doverosa una qualche risposta all'affermazione sfuggita a un collega, quando, certamente in perfetta buona fede, egli disse che i professori di università fanno cinque o sei lezioni all'anno! Nel 1905 io, prevedendo quasi l'audace affermazione, ponevo in nota al libro delle esercitazioni press'a poco queste parole: il libro rappresenta soltanto uno dei tre corsi tenuti da me settimanalmente; perchè, sebbene il Ministero dell'istruzione ci abbia obbligato parecchie volte a far vacanza, (sono continue le circolari ministeriali, talvolta telegrafiche, che ci obbligano a far vacanza) sebbene dunque il ministro della pubblica istruzione, che non era l'onorevole Anile, il quale allora non era nato...

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. No, no! ero già nato da molti anni. (*ilarità*).

MAZZONI. Per lo meno era molto giovane: e intendevo dire che « innocente il faceva l'età novella », perchè ancora non era nato alla vita letteraria nè parlamentare... Ebbene, per quanto io fossi stato assente durante l'anno perchè appartenevo al Consiglio e anche alla Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione, non di meno il numero complessivo delle mie lezioni, era salito, dal 10 dicembre al 10 giugno, a 53. E proseguivo: « Questo sia registrato come documento contro le solite accuse che nelle università italiane i professori non fanno nulla. E chi mai degli accusatori - osservavo allora - tien conto del tanto lavoro, e non è il meno proficuo, che il professore compie coi suoi alunni, non solo dentro ma anche fuori l'università, guidandoli negli studi personali, agevolando o compiendo ricerche, rivedendone i manoscritti? »

Queste sì che sono vere e proprie esercitazioni, signor ministro, e tu bravo amico Corbino! e non dipenderà certo dal fatto che voi pretendiate da qualche vecchio maestro cinquanta ore in più annuali di lezione, che i non zelanti facciano meglio e gli zelanti facciano di più! Si rifletta almeno a questo, che cosa importi l'esame e la correzione di lunghi lavori storici e critici; che è parte essenziale dei nostri insegnanti letterari.

Prendiamo ora la cosa da un altro punto di vista. Ammettiamo che il regolamento trovi la maniera di tener conto che le nostre migliori esercitazioni non saranno quelle che si faranno, con l'attestazione legale del bidello, essersi chiusi docenti e discenti per un'ora in una data aula, ma saranno quelle che si continueranno a fare anche, talvolta, in casa propria, o, talvolta, in biblioteche o in musei e gallerie pubbliche. Chiedo come faranno i giovani a seguirle (e spero che il regolamento ne troverà la maniera) per un così gran numero di ore. Con un facile calcolo si può supporre che siano cinque i corsi annuali obbligatori ad ogni studente: veramente egli si può limitare a tre, ma, in media, non vi si limita, e ha tutto l'interesse a iscriversi a più di tre corsi. Siano dunque cinque i corsi a lui obbligatori: ciò farebbe trenta ore la settimana, la settimana scolastica che è di sei giorni; dunque, cinque ore di audizione per giorno. Ohimè, il lavoro che noi dobbiamo chiedere ai nostri studenti non è già di aguzzarsi le orecchie a forza di ascoltare; è il lavoro della loro personalità attiva che noi dobbiamo volere! Quanto più li terremo chiusi ad ascoltare, e tanto più faremo che essi lavorino meno col cervello. Si dirà: - Appunto per questo si stabiliscono le esercitazioni obbligatorie! - Molto facile è il rispondere: - Non si lavora, esercitandosi davvero, nè in molti nè a ore fisse! - La frequentazione materiale alle esercitazioni non è punto il prendere parte alle esercitazioni. Mi vedo qui accanto il collega Cocchia che può farmene fede. Se uno de' suoi alunni studierà, ad esempio, le iscrizioni del museo di Napoli, sotto la guida di lui, quella sarà una esercitazione non registrata dal bidello, ma frutterà molto più che se il Cocchia avesse parlato delle iscrizioni medesime dinanzi a un suo gruppo di più o meno attenti uditori,

« Per i professori che siano deputati o senatori - leggo nell'articolo 28-bis - il secondo in-

segnamento non potrà essere costituito che dal corso di esercitazioni sulla loro materia». È una limitazione anche questa, dice il collega Del Giudice che non appare giustificata; ed io convengo con lui. Se non si vuole un emendamento, si accetti almeno di determinare meglio la cosa. E questo si riconnette con un altro articolo, il 28-*sexies* in cui sono del pari messi insieme senatori e deputati. Profonda è la differenza, si riconoscerà, da questo punto di vista, della retribuzione al supplente, tra deputati e senatori. Senza giudicare se sia giusto o no che chi dalla volontà degli elettori è stato mandato al Parlamento debba pagare di propria tasca la supplenza, che nessun altro funzionario paga (né magistrati, né generali, né prefetti), è bene che il Senato consideri se noi altri professori sul termine della nostra carriera, chiamati ogni tanto a Roma dai doveri del Senato, e avendo per questa nostra prestazione solo un gettone di presenza datoci per compenso di spese effettive, sarà giusto che dobbiamo versarlo, o tutto o in parte grande, a chi in quel tempo ci abbia supplito nel far lezione.

Non sembra, al ministro, non sembra all'amico Corbino, che in ciò qualche cosa sia da perequare, visto che si è tanto parlato di sperequazione? Ma neppur qui suggerisco nulla, visto che emendamenti, così risolutamente, non si vogliono...

CORBINO, *relatore*. Se c'è una ragione grave, noi raccoglieremo gli emendamenti. Certo non sarebbe opportuno farlo per i senatori.

MAZZONI. Bisogna dunque escogitare qualche temperamento; e ciò che può venire in mente è che il regolamento dica che deputati e senatori insegnanti potranno fare le loro esercitazioni fuori dei giorni e delle ore stabilite. Ma purtroppo, anchè col sistema presente, a ogni mutar d'ora per i corridoi universitari la voce dell'usciera annunzia non una ma tre, quattro, più lezioni insieme; e anche ora i giovani, dovendo seguire varie lezioni contemporanee e non potendo farlo, si scusano con questo o quel professore, frequentando quasi a turno le lezioni; con scene spesso incresciose, anche tra insegnante e insegnante; incresciose talvolta pur nella loro comicità.

Immaginiamoci da ora in poi un deputato o un senatore che venga a Roma per i lavori par-

lamentari, e faccia, come faceva il nostro rimpianto collega Ulisse Dini tra Roma e Pisa, faccia, dico, la spoletta tra Roma e Bologna, Torino, Napoli: arriverà sempre famelico di far lezione, perchè soltanto a tal patto avrà il compenso per le esercitazioni; e perchè il regolamento gli dice che può farle quando gli pare e piace, così egli, per ore di seguito, avrà il diritto di riprendersi il tempo perduto, e seguirà a far lezione due ore la mattina, due ore nel pomeriggio, per tutta la settimana e per più settimane! È questa sì o no una perturbazione di qualsiasi sano principio didattico?

Spero che il regolamento possa rimediare a questo inconveniente; ma non la credo cosa agevole.

Altri punti particolari accennerei (senza per nulla voler fare l'ostruzionismo che molto a torto qualche collega può avermi imputato) e vi accennerei, credo, con vantaggio del regolamento; se non mi rendessi pienamente conto dell'impazienza che ha il Senato di votare questa legge così come essa è, per tema che, rimandata alla Camera, non se ne faccia più nulla, mentre (si afferma in vario tono) urge provvedere al pane dei professori universitari.

Ebbene, mi permettano gli onorevoli colleghi solo una parola di chiusa: l'avrei detta nella discussione generale se per ottime ragioni non mi fossi astenuto dal prendervi parte. In questi giorni è andato a riposo, a 75 anni di età, dopo lunghi anni di servizio un uomo illustre nella filologia, non soltanto italiana, ma europea e mondiale: Pio Rajna. Noi lo abbiamo festeggiato ma con dolore nel momento in cui ha lasciato la cattedra per limite di età: l'ha lasciata (fortunato lui, perchè in questa aula stessa ci sono altri pensionati, trattati peggio di lui!) col massimo della presente pensione, cioè con 12,000 lire lorde. In questi giorni stessi una signorina di cui taccio il nome e il cognome, perchè sarebbe un mortificarla raffrontandola al Rajna, una signorina maestra del comune di Firenze, è andata in pensione con meno anni di età e meno di servizio: il Rajna ha avuto 12,000 lire lorde, la maestra 13400! Anzi, mi dicono, non poco di più.

Prego il Senato di meditare sulle cifre; e di vedere se, meritandoci un po' più di agio e un po' più di libri, meritavamo noi professori uni-

versitari il tozzo di pane che ci è stato gettato di mala grazia in questa maniera! (*Impressione; applausi, congratulazioni*).

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Dopo quanto ha detto teste l'onorevole collega Mazzoni veda l'onorevole relatore, il quale certamente ha misurato le conseguenze della legge, se constatato l'inconveniente grave delle accresciute ore settimanali per nuovi corsi e nuovi esercizi, la legge lascia adito al regolamento di eliminarli. E qui osservo che, per quanto l'onorevole ministro ed il relatore, abbiano espresso l'avviso che il regolamento possa temperare gli inconvenienti della legge, pure è indubitato che i regolamenti non possono mutarla.

Se nella Facoltà di lettere possono succedere quegli inconvenienti che l'onorevole Mazzoni ha segnalato, io debbo segnalare al relatore quelli grandissimi che succederanno nelle Facoltà in cui gli insegnamenti pratici hanno una grande importanza, come nella Facoltà di medicina.

Succede già che nelle condizioni attuali di orario, gli studenti non sono nella possibilità di poter frequentare tutte le lezioni.

Ora una volta che sono duplicate le ore settimanali di insegnamento, domando che cosa succederà per gli insegnamenti pratici? In Italia abbiamo il grande inconveniente di non considerare gli insegnamenti separati uno dall'altro, di non lasciare che ogni giovane cerchi di curare la propria istruzione nel modo che crede migliore, senza che ogni corso venga vincolato ad un altro. Nelle università tedesche gli orari di una scuola, non sono coordinati con quelli di un'altra scuola, per la ragione che lo studioso regola da sé i propri studi, e va a scuola dove e come crede. Da noi in Italia, consideriamo lo studente universitario come uno studente di liceo o di ginnasio, lo guidiamo a mano da un'aula ad un'altra, nel limite di determinate ore settimanali con orari fissati. Così gli insegnamenti, e specialmente quelli pratici, non sono curati nella misura necessaria.

Questa deficienza, tanto l'onorevole Corbino, come l'onorevole ministro la sanno; è lamentata oggi non solo in Italia, ma in tutta Europa, per quanto riguarda la istruzione pratica nelle scienze applicate ed è a temersi che con questa legge si avrà in più larga misura.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Io intendo ribadire una osservazione fatta già dal collega Mazzoni; desidero una spiegazione intorno a un punto dell'art. 28-bis, che contiene, almeno apparentemente, uno dei gravi vizi che sono stati notati in questo progetto.

Nel secondo comma dell'articolo si riconosce a ciascun professore il diritto di assumere un secondo insegnamento, sia nella forma di incarico, sia in quella di esercitazioni. E per quanto riguarda le esercitazioni, nè in questo articolo, nè nel 29-ter si pone un limite alla facoltà di tenere le esercitazioni anche sopra una materia diversa da quella del proprio insegnamento. Ora, nel comma quinto dello stesso articolo ai professori deputati o senatori s'impone una doppia limitazione: l'una che ad essi è interdetto assumere il secondo insegnamento nella forma d'incarico, l'altra che le esercitazioni non possono esser fatte che sulla propria materia.

Si può credere che la prima limitazione pei deputati forse possa avere una ragione di incompatibilità elettorale, ma pei senatori no. E ad ogni modo per gli uni e gli altri non ha ragion d'essere la seconda limitazione. Io conosco senatori, ai quali tale qualità non ha tolto nulla dello zelo, della pienezza ed efficacia del loro insegnamento. Se un professore senatore preferisse come secondo insegnamento un incarico a lezioni, converrebbe lasciargliene libertà nella fiducia ch'egli saprebbe adempiervi degnamente.

Perchè dunque siffatta limitazione? E lo stesso si dica dell'altra relativa alle esercitazioni. Tale *deminutio capitis* non è giustificata, o perciò ne domando la ragione all'onorevole relatore.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Mi permetto di rivolgere all'onorevole ministro la preghiera di usare nel regolamento le maggiori larghezze possibili riguardo al numero delle esercitazioni nel campo delle scienze sperimentali; nei laboratori universitari si fa anche qualche cosa, che va ben al di sopra delle pedestri esercitazioni: da essi promana quella produzione scientifica che onora il nostro Paese e di tanto in tanto

qualche scoperta di valore non solo teorico, ma anche pratico.

Si è venuto a fissare il numero delle lezioni e delle esercitazioni perchè è opinione corrente che i professori lavorino poco e non facciano il loro dovere. E purtroppo questa fama se la sono fatta gli stessi professori ed io non esito a riconoscere che questo dello sparlar l'uno dell'altro è un vero vizio del quale dispero che possiamo guarire. Le accuse ai professori di lavorar poco erano alla moda anche un secolo fa. Basti ricordare che il celebre Spallanzani in lettere, che vennero alla luce molti anni dopo la sua morte, non sapendo come prendersela col Volta che gli si era dimostrato avverso in una certa circostanza, scriveva che il Volta a Pavia non faceva nulla, non si occupava delle lezioni, si occupava molto di banchetti ecc. Io non so se veramente il Volta facesse o no molte lezioni; quello che so è che egli era ed è quel Volta che tutto il mondo ci invidia.

E qualche secolo prima Fabrizio di Acquapendente, invecchiato, era sofferente e trascurava le lezioni; altri anatomici che ambivano di occupare il suo posto lo accusavano presso le autorità e insistevano perchè queste prendessero un provvedimento. Fabrizio pensò bene di affidare le lezioni al suo inserviente. Questi aveva imparato molto dal suo padrone e non solo fece bene le lezioni, ma arricchì la scienza anatomica di belle scoperte. Il suo nome è noto a tutti gli anatomi; Giulio Casserio. Con questo voglio dire che è semplicemente assurdo di giudicare un professore dal numero delle lezioni e dalle esercitazioni che esso fa. Nell'apprezzamento di un professore universitario bisogna soprattutto tener presente la sua produzione scientifica.

Siate larghi nelle vostre vedute e pensate che la scienza italiana ha prodotto molto di più di quello che non è costata al Paese.

Nel 1910 pubblicando la mia Opera sulla storia della biologia italiana nel cinquantennio precedente, cioè dal 1860 al 1910, scrivevo d'aver calcolato che tutta l'alta coltura italiana era costata in questo cinquantennio non più di quello che si presumeva che sarebbe costata la direttissima Roma-Napoli. Questo capitale ha dato frutti quali non potrà mai dare neanche lontanamente la ferrovia

suddetta. Basti citare le scoperte di Galileo Ferraris; basta aggiungere che la sola operazione dell'ernia, col metodo geniale di Bassini ridona al lavoro decine di migliaia di individui ogni anno e da sola paga gl'interessi di tutto il capitale.

E vi sono tanti e tanti altri nomi illustri.

Perciò vorrei pregarla, onorevole ministro, di tener presente nella compilazione del regolamento che l'insegnamento universitario è una missione e che i professori universitari non sono impiegati d'ordine. Le lezioni non si contano a dozzine come certe mercanzie, non si vendono a chilogrammi come le patate e il numero delle lezioni non conta proprio nulla. (*Approvazioni*)

CORBINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Raggrupperò le diverse questioni poste dai vari oratori. La questione delle esercitazioni ha dato luogo a dei grossi malintesi, ehe io veramente speravo chiariti. Le esercitazioni non vengono inventate adesso, perchè esse si fanno già da alcuni anni e da parte di tutti i professori. Quindi oggi gli studenti ascoltano 900 corsi normali d'insegnamento, 400 d'incarico, 1000 esercitazioni, cioè in tutto 2300 corsi di lezioni. Con la nuova legge ascolteranno 400 incarichi come secondo insegnamento; di esercitazioni ce ne saranno solo 300. Con ciò gli inconvenienti attuali ci saranno ugualmente, ma di molto attenuati.

Prego l'onorevole ministro di tener conto, nella compilazione del regolamento che la parola « esercitazioni » non è inventata oggi e fu dovuta scegliere come una parola adattabile alle svariate materie di tutte le facoltà; non c'è dubbio che la parola è impropria in alcuni casi; un po' meno in altri; ma nella realizzazione si dovrà tener conto che ogni materia è diversa da un'altra e che perciò le norme devono essere ispirate alla maggior larghezza perchè l'esercitazione possa essere compiuta nel modo che il professore ritiene più opportuno senza eccessivi vincoli di natura regolamentare. Per esempio gradirei molto che il regolamento contenesse questa norma: che cioè il piano delle esercitazioni che ogni professore si propone di svolgere, debba essere approvato dalle Facoltà, senza nessuna altra limitazione.

Si dice: perchè dare queste esercitazioni ai professori? La ragione è questa: 400 professori impartiscono già adesso come incarico un secondo insegnamento e ciò avviene da tempo. Dovendo dare seimila lire di assegno a ciascuno con presso a poco parità di lavoro, se gli altri 300 non facessero qualche cosa, questi percependo lo stesso assegno di seimila lire farebbero un corso solo e gli altri due. Perciò s'impone a tutti di fare un maggior lavoro, alcuni assumendosi una seconda materia, altri l'esercitazione intesa nel modo più vasto.

Così non c'è dubbio che il professore di elettrotecnica svolgerà una magnifica esercitazione accompagnando i propri allievi a visitare impianti elettrici, quello di storia dell'arte accompagnando i suoi allievi ai musei, quello di letteratura non potrà far meglio le proprie esercitazioni che portando i giovani in biblioteca.

Quanto al numero degli studenti che devono frequentare le esercitazioni, siccome queste non saranno obbligatorie se non lo richiedano i professori e il Consiglio superiore ne riconosca tale carattere, gli studenti si distribuiranno secondo le loro tendenze come fanno adesso. Non c'è dubbio che in questa materia così delicata non c'è nè legge nè regolamento che possa disciplinare i dettagli; tutto è rimesso alla coscienza dei professori, e la totalità dei professori comprenderà il proprio dovere.

Veniamo alla questione dei professori senatori: io debbo dichiarare al Senato che le due disposizioni relative ai professori deputati e senatori non esistevano nel testo ministeriale; furono introdotte dalla Camera.

Cominciamo ad affermare che queste due disposizioni non sono una carezza per i deputati nè per i senatori, non è un vantaggio fatto loro, ciò che si riconosce senz'altro.

E allora se i deputati hanno voluto imporre a sé una non carezza io ho la sensazione che il Senato non si possa mostrare da meno di loro.

VITELLI. Se uno è pazzo gli altri debbono seguire le sue pazzie?

CORBINO. Che la legge dovesse tornare alla Camera per una modificazione di questa natura non mi sembrerebbe opportuno.

Passo alla questione della qualità del secondo insegnamento. Prima di tutto è vero che per tutti i professori non è detto che la esercita-

zione facoltativa debba essere della propria materia, ma non è detto che debba essere di un'altra. In sede di regolamento potrà perciò essere ristabilita la parità coi membri del Parlamento. Quale è d'altra parte la ragione per escludere questi dalla facoltà di tenere come secondo insegnamento una materia obbligatoria?

La Camera dei deputati si sarà fatto carico di questa circostanza che, dato l'immane lavoro che porta l'ufficio politico (immane lavoro che comincia a diventare tale anche per noi) una materia obbligatoria è già un un carico grave; in parole povere si è voluto dire ai deputati professori: voi oggi guastate già una materia, non ne guastate due con l'attribuirvi una materia obbligatoria come secondo insegnamento. Prendendo l'esercitazione della vostra materia per lo meno avverrà questo che l'esercitazione integrerà la parte mancante del corso. Io non mi pronuncio su questa opinione dei deputati; ma era naturale che essi non potevano fare a meno di estenderla ai senatori.

Del resto, siccome l'esercitazione vuol dire quello che si vuole, chi impedirà al professore deputato o senatore di fare come esercitazione i capitoli di una scienza qualunque? Chi ha domandato mai a me cosa faccio nelle mie lezioni?

DEL GIUDICE. Ma è nella legge che non si deve porre questa limitazione che è un'offesa.

CORBINO. Che sia offesa non vedo, è solo una ragione di opportunità che l'ha consigliata; e troverei poco opportuno che la legge dovesse tornare alla Camera per questa sola ragione.

Rimane la questione del pagamento del supplente: è stato un piccolo dispettuccio che si è voluto fare ai professori senatori e deputati.

DEL GIUDICE. E si deve subire questa imposizione.

PRESIDENTE. Non si tratta di subire nulla. Non si tratta di un'offesa recata al Senato; la discussione e la facoltà di emendamento è libera ed io non posso ammettere che si parli di imposizione.

CORBINO, *relatore*. L'imposizione non è grave nè offensiva; siccome è stato aggiunto « con le norme da stabilirsi dal regolamento » sarà possibile allora precisare che le lezioni o le esercitazioni non svolte nell'orario normale siano svolte in ore straordinarie.

Ma la questione della supplenza dei professori deputati e senatori si presenta diversamente dalla questione che riguarda altri funzionari dello Stato. Si tratta comunque, di argomenti che sarebbe stato assai meglio non sollevare, e difatti nel primo testo non era contenuto questo comma; ma una volta sollevata la questione, il decoro si può salvare in due modi: o protestando, o meglio ancora tacendo; anche questa è in certi casi una forma di tutela del proprio decoro. (*Approvazioni*).

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Sono contento di sapere che questo comma non è di fattura ministeriale. Contesto poi che nel regolamento si possa modificare una disposizione di legge. Se nella legge non c'è limite, non si può questo porlo per regolamento. Ora è chiaro che un professore ordinario o straordinario può fare le sue esercitazioni in qualunque materia della Facoltà, come in qualunque disciplina della Facoltà potrebbe aprire un corso libero. Ma siffatto diritto non sarebbe concesso al senatore. Passi pure per il deputato, giacché la modificazione è venuta proprio dalla Camera, e potrebbe sorgere una questione di incompatibilità.

CORBINO, *relatore*. No, qui si parla di « secondo insegnamento », la parola « incarico » non esiste più.

DEL GIUDICE. Non c'è la parola, ma esiste la sostanza, e potrebbe dar luogo a qualche contestazione.

CORBINO, *relatore*. No, perdoni, legga bene. C'è stato uno studio molto meticoloso per evitare quella parola, forse per la ragione a cui allude lei.

DEL GIUDICE. Ad ogni modo per il senatore manca qualsiasi motivo che possa giustificare la restrizione, e però io propongo la soppressione di questo comma.

PRESIDENTE. Il senatore del Giudice propone la soppressione del quinto comma dell'articolo 28-*bis*.

Questa soppressione non è accettata né dal ministro né dall'Ufficio centrale.

La pongo ai voti: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

L'onorevole Montresor insieme agli onorevoli Grosoli, Santucci e Libertini propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 28-*ter*.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Io potrei risparmiare agli onorevoli colleghi lo svolgimento di questo mio emendamento, qualora, tanto l'Ufficio centrale come l'onorevole ministro, avessero la benevolenza di chiarire - oltre le trincee del futuro regolamento! - quale sia il loro pensiero riguardo a quest'ultimo comma, che non era nel testo primitivo, ma fu introdotto dalla Camera dei deputati. Ora se io avrò una spiegazione già promessa, la quale lasci tranquilli gli istituti che giustamente si preoccupano del danno che potrebbe loro derivare (e cito l'Università Bocconi, l'Università Cattolica, l'Istituto commerciale di Venezia, l'Istituto superiore Alfieri di Firenze, ecc.) allora io rinuncierò allo svolgimento della mia proposta di emendamento, e non avrò prolungato, per i miei colleghi, la importante discussione.

CORBINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Questa questione è già stata sollevata in sede di discussione generale dall'onorevole senatore Einaudi e l'Ufficio centrale ebbe già a dichiarare che divideva l'interpretazione dello stesso senatore Einaudi, di considerare cioè questo terzo comma come collegato e dipendente dal primo ai fini di ritenere vietata l'assegnazione di un secondo insegnamento solo quando da quel terzo insegnamento, che viene parificato all'esercizio professionale, si ritragga un compenso pari o superiore a 6 mila lire. E in questa interpretazione io credo sia concorde anche l'onorevole ministro.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Siccome la questione ha formato oggetto di discussione nell'altro ramo del Parlamento ed ha avuto una speciale interpretazione, io desidero conoscere il pensiero anche dell'onorevole ministro.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono perfettamente d'accordo colla interpretazione data dall'Ufficio centrale.

CORBINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Mi preme di dichiarare che l'interpretazione data dalla Camera a questa disposizione non è contraria alla nostra. Alla Camera si fece discussione se in questa disposizione fossero compresi oltre agli istituti governativi anche i privati, e fu detto: gli uni e gli altri. Noi accettiamo questa stessa interpretazione e la completiamo con la subordinazione alle 6000 lire di profitto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un nuovo testo unico le leggi vigenti sulla istruzione superiore.

(Approvato).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore:

a) per gli articoli 20, 21 e 25 e relative tabelle, 30, 34 dalla data della sua pubblicazione;

b) per gli articoli 70, 81 e 84 a mano a mano che verranno a scadere rettori e presidi attualmente in carica;

c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-23.

Dalla data di pubblicazione della legge potranno coprirsi i posti vacanti di cui alle tabelle A, B e C predette.

(Approvato).

Art. 4.

Sono abrogati il Regio decreto 8 ottobre 1920, n. 1546 e tutte le disposizioni contrarie alla presente legge e da essa diverse.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni dipendenti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Una Commissione composta di 4 deputati e 4 senatori nominati dai presidenti delle due Camere e 5 professori di Università o di Istituti superiori universitari nominati dal ministro della pubblica istruzione determinerà entro quattro mesi dalla presente legge quali economie di carattere permanente possano realizzarsi utilmente sul bilancio della pubblica istruzione (ramo istruzione superiore) e quali maggiori rendimenti possano aversi dagli Istituti scientifici e clinici, e come convenga migliorare le condizioni economiche e giuridiche degli aiuti e assistenti.

Sui margini delle economie e dei maggiori rendimenti realizzati, il Governo del Re è autorizzato ad aumentare, con decreto Reale e su parere conforme della Commissione il numero dei posti d'insegnamenti compreso nelle tabelle A e B, non mai però oltre il numero dei posti contenuti nelle tabelle A e B del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

La Commissione determinerà anche quali materie d'insegnamento per ciascuna Università, in proporzione delle cattedre ora esistenti, debbano essere affidate, di regola, come incarico, tenendo presente il numero degli studenti e l'importanza della Università e le particolari esigenze regionali.

È affidato alla Commissione il compito di compilare le proposte pel regolamento della presente legge.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Desidererei uno schiarimento a proposito della tabella B) e specialmente nell'art. 29-bis.

In quell'articolo si dà ai professori ordinari e straordinari il diritto di partecipare al provento delle tassa.

Nel 5° comma si stabilisce che il minimo della somma spettante a ciascun professore è elevato a lire 2000 per gli straordinari e a 2500 per gli ordinari nelle Università e negli Istituti che hanno più di 100 studenti iscritti.

Ora nell'Istituto di Studi Superiori di Firenze il numero degli iscritti nel 1920-1921 fu di 1178 e nel 1921-1922 di 1580.

Concorrono a formare tale numero gli iscritti al corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali, ma non le alunne delle Scuole di ostetricia di Arezzo, che pur dipende dall'Istituto di Studi Superiori di Firenze.

Vorrei quindi sapere se sta bene che gli alunni del corso di perfezionamento delle scuole normali sieno considerati agli effetti di stabilire il numero degli iscritti e se debbano essere aggiunte le alunne della scuola di ostetricia di Arezzo.

CORBINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Ritengo che la richiesta del senatore Torrigiani Filippo sia perfettamente corrispondente anche nella forma alla legge, in questo senso: siccome questo numero vale ai fini della ripartizione di una parte della sopratassa d'iscrizione, sono da considerare tutti gli iscritti che pagano le sopratasse di iscrizione, compresa, per Firenze, la Scuola di ostetricia di Arezzo che ne dipende.

Infatti un decreto recentemente approvato dal Consiglio dei ministri determina queste sopratasse e comprende insieme studenti, uditori, levatrici ed iscritti alla scuola pedagogica.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro se ha nulla da aggiungere alle osservazioni del relatore.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Sono pienamente concorde con l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge non si applica, per la parte finanziaria, al Regio Politecnico di Torino, al cui Consiglio di amministrazione restano devoluti tutti i maggiori proventi di tasse e sopratasse, coll'obbligo di provvedere coi mezzi del suo bilancio ai fini e ai sensi di cui agli articoli 28-*bis* e 29-*bis*.

(Approvato).

TABELLA A.

Professore ordinario	Posti N.	785
» straordinario	» »	160
	Totale	<u>N. 945</u>

Del numero complessivo di posti di ordinario e di straordinario sono riservati:

1°) agli insegnamenti di materie facoltative nelle Regie Università e nella Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano Posti N. 63

2°) ai Regi istituti d'istruzione superiore sottoindicati:

a) Milano - Istituto tecnico superiore (comprese le scuole di elettrotecnica e di elettrochimica)	» »	23
b) Napoli - Scuola superiore politecnica	» »	19
c) Bologna - Scuola d'applicazione per gli ingegneri	» »	11
d) Pisa - » » » »	» »	10
e) Roma - » » » »	» »	11
f) Milano - Scuola superiore di medicina veterinaria	» »	6
g) Napoli - » » » »	» »	6
h) Torino - » » » »	» »	6
i) Roma - Scuola superiore di architettura	» »	3

Sono inoltre riservati:

1°) alla scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università di Padova due posti di ordinario per gli insegnamenti istituiti a sussidio del Magistrato delle acque (legge 5 maggio 1907, n. 257, e regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1915, n. 1077, e modificato con Regio decreto 28 ottobre 1917, n. 2102), e due posti di ordinario o straordinario per la sezione di ingegneria chimica (legge 3 novembre 1921, n. 1616):

2°) alla scuola superiore di agraria annessa alla Regia Università di Bologna due posti di ordinario (legge 9 aprile 1911, n. 335).

Tutti gli altri posti spettano agli insegnamenti obbligatori nelle Regie Università e nella Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano.

(Approvata).

TABELLA B.

	Numero dei professori ordinari	Numero dei professori straordinari	Totale
Firenze - Regio istituto di studi superiori	40	3	43
Torino - Regio politecnico	15	7	22
Genova - Regia scuola superiore navale	4	6	10
Milano - Istituti clinici di perfezionamento	4		4
Bologna - Scuola di chimica industriale			2 (1)

(Approvata).

(1) Posti di ordinario o straordinario.

TABELLA C.

	Posti di professore ordinario
Milano - Direttore dell'Osservatorio astronomico di Brera	1
Napoli - Id. Id. di Capodimonte	1
Roma - Id. Id. del Collegio Romano	1
Napoli - Id. dell'Osservatorio vesuviano	1

(Approvata).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.
Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Concessione dei servizi di trasporto esercitati mediante automobili » approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1922.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Annuncio di interrogazione

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Pellerano di dar lettura di una interrogazione presentata alla presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Il sottoscritto interroga il Presidente del Consiglio e il ministro degli affari esteri per sapere se sia vero che, senza previo accordo col Governo e con un fatto compiuto, l'ambasciatore conte Sforza a Parigi nella questione dei confini settentrionali dell'Albania abbia pregiudicato le ragioni del Montenegro, tuttora vive e pendenti negli areopaghi internazionali; e come il Governo giudichi la sua posizione di fronte alle proprie affermazioni al Parlamento nazionale: che la questione del Montenegro rimaneva per l'Italia impregiudicata.

Pullè.

Sull'ordine del giorno

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Pregherei il nostro illustre Presidente di domandare al Senato se fosse possibile discutere domani un piccolo progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento e ammesso alla discussione. Io credo che si tratti di pochi minuti sottratti alla discussione del bilancio delle colonie; presso a poco come una breve interrogazione. Se il nostro Presidente si compiace di interrogare il Senato se consente in questa piccola interruzione, io gli sarò molto grato. Si tratta del disegno di legge n. 490: « Approvazione del

piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova » che ora è iscritto al paragrafo 4 dell'ordine del giorno, n. 1.

PRESIDENTE. Il senatore Tamassia propone che il disegno di legge « Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova », il quale è iscritto all'ordine del giorno dopo il bilancio delle Colonie, sia invece discusso domani prima del bilancio delle Colonie.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova (N. 490);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 485).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia (N. 494).

Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 (N. 488).

IV. Svolgimento della interpellanza del senatore Di Brazzà al ministro delle poste e telegrafi, al Presidente del Consiglio, e agli altri ministri.

V. Discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 24 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apporata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 12 agosto 1922 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.